SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2003.

Delega di attribuzione del Ministro dell'economia e delle finanze per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato, on. Gianluigi Magri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 327, con il quale l'on. Gianluigi Magri è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Gianluigi Magri è delegato a rispondere per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, delle commissioni bilancio del Senato e della Camera e, in seno alle stesse commissioni, i lavori, rispettivamente, della sottocommissione pareri e del comitato pareri.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Gianluigi Magri è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) completamento del processo di privatizzazione della società ENEL S.p.a.;

c) soppressione e trasformazione di enti pubblici, esclusi il CONI e l'UNIRE nonché gli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze ed operanti in settori rientranti nelle materie delegate agli altri Sottosegretari di Stato del predetto Ministero;

d) liquidazione di enti pubblici, inclusa l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, commi da 1-*bis* ad 1-*sexies*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

2. L'on. Magri tratterà, inoltre, le questioni concernenti la materia e l'organizzazione sanitaria, operando in stretto raccordo:

a) con il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Vegas, per quanto attiene agli aspetti finanziari nonché alla realizzazione e alla diffusione della carta nazionale dei servizi;

b) con il Sottosegretario di Stato on. Daniele Molgora, per quanto attiene agli aspetti fiscali;

c) con il Sottosegretario di Stato on. Manlio Contento, per quanto attiene all'attività svolta dalle commissioni mediche di verifica, dalla commissione medica superiore e dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

3. L'on. Magri, infine, tratterà l'elaborazione di un progetto avente ad oggetto la razionalizzazione dei servizi, non rientranti nel Servizio sanitario nazionale, afferenti comunque alla materia sanitaria, svolti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Gianluigi Magri è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, relativamente all'Ispettorato generale per gli enti disciolti;

b) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente all'Ufficio amministrazione delle risorse, con riferimento all'attività di supporto per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, a 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni dei responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

i) rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 8.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 2001, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2003, concernente le deleghe conferite al Sottosegretario di Stato, on. Maria Teresa Giovanna Armosino, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* le questioni concernenti l'organizzazione ed il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali,

fatta eccezione per le questioni concernenti il personale in servizio presso le commissioni tributarie ed il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria»;

b) all'art. 4, comma 1, è soppressa la lettera *b)*;

c) all'art. 4, comma 2-*bis*, dopo le parole relativamente all'Ufficio amministrazione delle risorse, sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per gli atti concernenti l'attività di supporto per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie».

2. Resta ferma, fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi di riordino del Ministero, la delega di attribuzioni conferita all'on. Maria Teresa Giovanna Armosino per le questioni concernenti il personale in servizio presso le commissioni tributarie ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

3. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2002, concernente le deleghe conferite ai Sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Vegas, on. Daniele Molgora, on. Manlio Contento, on. Maria Teresa Armosino, prof. Vito Tanzi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, sono soppresse le seguenti parole: «alla liquidazione degli enti disciolti»;

b) all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, sono soppresse le seguenti parole: «all'Ispettorato generale per gli enti disciolti».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 278

03A05863

DECRETO 22 aprile 2003.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 15 aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 45.934 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nella premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante acereditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 29 aprile 2005, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 24 aprile 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto), ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 aprile 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A05865

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 aprile 2003.

Determinazione per l'anno 2002 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante disposizioni sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2002 con il quale è stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 2001;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 2002;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2001, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 29 luglio 2002;

Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 17 marzo 2003;

Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2002 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2002 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il Ministro: MARZANO

03A05019

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 gennaio 2003.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dell'area comprendente la villa comunale e le zone ad est della stessa sita nel comune di Atri, in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Considerato che la allora Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Abruzzo con nota n. 18977 del 25 maggio 1998, indirizzata anche al comune di Atri, evidenziava la notevole valenza paesistica del nucleo storico includente la villa comunale delle aree circostanti il belvedere cittadino di Atri in provincia di Teramo e richiedeva alla regione di predisporre una proposta di vincolo entro sessanta giorni dalla nota medesima, allegando la planimetria relativa all'area in questione;

Considerato che la stessa Soprintendenza con successiva nota n. 29294 del 7 agosto 1998 dichiarava al comune di Atri la propria disponibilità a fornire chiarimenti in merito alla proposta di vincolo;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, verificata la valenza dell'area comprendente la villa comunale e le zone ad est della stessa sita nel comune di Atri in provincia di Teramo nonché la necessità di emanare un provvedimento di tutela, con nota n. 27551 del 29 luglio 1999 formulava all'allora ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di vincolo per l'area sopraindicata;

Considerato che il citato ufficio centrale, verificata l'insufficienza della documentazione trasmessa dalla Soprintendenza in allegato alla nota n. 27551 del 29 luglio 1999 con ministeriale n. ST/701/20080 del 19 agosto 1999 richiedeva l'inoltro della relazione tec-

nica di motivazione del provvedimento di tutela, lo schema del provvedimento e tre copie della relativa planimetria;

Considerato che la predetta Soprintendenza con nota n. 35471 del 12 ottobre 1999 trasmetteva tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo per l'area comprendente la villa comunale e le zone ad est della stessa sita nel comune di Atri in provincia di Teramo, così delimitata: partendo dal crocevia fuori la Porta di San Domenico si segue l'asse stradale di via Colle Maralto che, costeggiando il cimitero, segue la direzione est dapprima con strada asfaltata e poi con strada sterrata fino a due casolari presso la quota 412,8, segue sempre nella stessa direzione il crinale dei colli che passa per le quote 400,3-392,5 fino all'incrocio delle due carrarecce private che provengono da nord, si discende lungo l'asse della carrareccia per trenta metri direzione sud fino ad incrociare via Fonte Canale, segue per novanta metri in direzione Atri l'asse stradale di via Fonte Canale fino al bivio di una strada privata che scende a sinistra, si prosegue in direzione sud (precisamente 180º00'00" del nord magnetico) sull'incrocio della strada provinciale n. 28 Atri-Pineto km 9,300, l'innesto strada privata, prosegue sempre in direzione sud 180º fino all'incrocio su via Fontecchio con strada privata, che scende in direzione est, al casolare sottostante presso la piscina comunale, a questo punto segue l'asse stradale di via Fontecchio fino all'incrocio con il fosso che scende sotto la piscina comunale, da questo punto si risale in direzione della villa comunale, precisamente in prossimità della curva su via Antonio Finocchi o anche strada provinciale 28 al km 9,900 e, sempre nella stessa direzione, risale la soprastante via Domenico Zinorri nei pressi della curva sud-est sotto la villa comunale, segue poi l'asse stradale di via Antonio Tinozzi direzione ovest fino all'incrocio con via Umberto I, segue via Umberto I per metri 50 quindi l'asse stradale di via del Teatro Romano fino al crocevia antistante la porta di San Domenico punto di partenza;

Rilevato che nella relazione tecnica acclusa alla medesima nota n. 35471 del 12 ottobre 1999 la Soprintendenza specificava che la zona oggetto della proposta di tutela fa parte di un'area territoriale di notevole importanza storico-paesaggistica in ragione degli interessati aspetti paesaggistici costituiti dall'ampia visuale sul mare Adriatico che va dal Monte Cenero a Vasto, dalla rigogliosa vegetazione che copre i declivi a levante del centro storico verso il mare, delle particolarità naturali quali i calanchi, nonché delle presenze architettoniche, quali la villa comunale ascrivibile alla fine dell'ottocento;

Considerato che nella relazione la Soprintendenza evidenziava come nella zona siano presenti una serie di fontane archeologiche del periodo preromano e romano, una necropoli nella quale sono stati rinvenuti reperti di rilevante valore storico-artistico e come, attraverso il provvedimento di tutela si sarebbe garantita la salvaguardia dei resti delle mura cittadine;

Considerato che l'ufficio periferico con nota n. 22523, priva di data, acquisita al protocollo dell'ufficio centrale in data 1º agosto 2000, inoltrava la proposta di vincolo formulata ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 corredata della relativa planimetria al comune di Atri, affinché provvedesse all'affissione della proposta medesima all'albo pretorio comunale, precisando che la nota si configurava quale avvio formale del procedimento ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, evidenziando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex art. 151 del medesimo testo unico per ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi ed informando anche la regione Abruzzo;

Rilevato che il comune di Atri con nota n. 11891 del 1º settembre 2000 trasmetteva all'ufficio centrale ed alla Soprintendenza la delibera di giunta n. 232 del 31 agosto 2000 con la quale si richiedeva l'esclusione dal perimetro dell'area da sottoporre a tutela delle superfici classificate dal PRG vigente come zone di edificazione, di completamento e/o di verde pubblico attrezzato, allegando la relativa planimetria;

Considerato che la medesima Soprintendenza con nota n. 30928 del 14 settembre 2000, esaminate le osservazioni e la proposta di riduzione dell'area formulate dal comune di Atri, ribadiva la propria proposta poiché la zona per la quale veniva richiesta l'esclusione dal vincolo presenta le seguenti caratteristiche: costituisce, insieme al resto del territorio preso in esame, un unico complesso, nel quale è presente la vecchia fonte che fa parte del sistema delle fontane a carattere monumentale, possiede caratteristiche paesistiche poiché si presenta come un invaso vallivo a carattere verde, con un'interessante visuale verso il mare, rivela inoltre interesse archeologico per la sua adiacenza al teatro romano;

Considerato che con la medesima nota la Soprintendenza comunicava che la proposta di vincolo era stata affissa all'albo pretorio a partire dal 4 luglio 2000 e trasmetteva copia degli avvisi pubblicati sui quotidiani;

Considerato che tramite detti avvisi si è quindi adempiuto al disposto del comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Considerato che la sezione di Atri dell'associazione Italia Nostra *onlus* con nota n. 45 del 30 aprile 2001 e successiva n. 90 del 29 novembre 2001 sollecitava l'emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sopradescritta;

Considerato che la direzione generale per i beni architettonici e per il paesaggio nel frattempo costituita, esaminati tutti gli atti, rilevava che l'area possiede caratteristiche pregevoli dal punto di vista paesistico e naturalistico, interessanti presenze monumentali ed archeologiche e si caratterizza come un territorio unitario da salvaguardare con uno specifico provvedimento di tutela e pertanto, condividendo la proposta della Soprintendenza con nota n. ST/701/4287 del 4 febbraio 2002 inviava il fascicolo relativo alla proposta di vincolo, nonché tutte le osservazioni pervenute al comitato tecnico scientifico per i beni architettonici ed il paesaggio del consiglio per i beni culturali e ambientali per acquisire il dovuto parere;

Considerato che il predetto comitato nella seduta del 30 maggio 2002, valutata la proposta formulata dalla Soprintendenza, le osservazioni del comune di Atri e le controdeduzioni a riguardo prodotte dallo stesso ufficio periferico, ha espresso parere favorevole alla dichiarazione di notevole interesse pubblico nella zona sopradescritta rilevando che fa parte «...di un'area territo-

riale di notevole importanza storico-paesaggistica in ragione di permanenze architettoniche, *(omissis)* e di particolarità naturali (i calanchi), nonché di interessanti aspetti paesistici...», precisando di condividere la perimetrazione proposta dalla medesima Soprintendenza e dalla direzione generale;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo l'area sopradescritta al fine di garantire la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa sub-delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che gli organi ministeriali competenti possono in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Decreta:

L'area comprendente la villa comunale e le zone ad est della stessa site nel comune di Atri in provincia di Teramo, così come sopra delimitata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Roma, 23 gennaio 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 259

03A05856

DECRETO 16 aprile 2003.

Attivazione delle discipline presso la scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma B, della legge n. 118 del 16 marzo 1987.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12, comma 1, della precitata legge;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 17 settembre 2002;

Visto l'art. 7 dello statuto della Scuola archeologica italiana di Atene con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1988 e la vacanza al 1° gennaio 2003 delle discipline in elenco;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline da attivare presso la Scuola archeologica italiana di Atene per i corsi di specializzazione di cui all'art. 2, comma *b)*, della legge n. 118 del 16 marzo 1987 per il triennio 2003-2005 sono le seguenti:

1) Archeologia e antichità egee;
2) Teoria e tecnica del restauro architettonico.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al Ministero per i beni culturali e le attività culturali - Direzione generale per i beni archeologici entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i trenta giorni successivi il comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti.

L'incarico sarà disposto dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed avrà durata triennale.

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

03A05857

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2003.

Riconoscimento al dott. Parastie Grigore Sorin del titolo di specializzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Parastie Grigore Sorin cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 21 febbraio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 marzo 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Parastie Grigore Sorin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia rilasciato in data 7 maggio 1997 dal Ministero della sanità della Romania al dott. Parastie Grigore Sorin, cittadino italiano, nato a Sighetu Marmatiei (Romania) il 29 agosto 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04993

DECRETO 24 marzo 2003.

Riconoscimento al dott. Ghazoul Jorge Omar del titolo di specializzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Ghazoul Jorge Omar, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in tocoginecologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella

riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 21 febbraio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 marzo 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Ghazoul Jorge Omar è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in tocoginecologia rilasciato in data 30 maggio 2002 dal Ministerio de desarrollo social y salud del Gobierno de Mendoza al dott. Ghazoul Jorge Omar, cittadino italiano, nato a Mendoza (Argentina) il 6 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04994

DECRETO 24 marzo 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Ouatu Daniela Elena del titolo di specializzazione ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Ouatu Daniela Elena, cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 21 febbraio 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 17 marzo 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Ouatu Daniela Elena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia rilasciato in data 27 febbraio 2001 dal Ministero della sanità e della famiglia della Romania alla dott.ssa Ouatu Daniela Elena, cittadina italiana, nata a Bacau (Romania) il 9 giugno 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A04977

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2003.

Autorizzazione alla BVQI Italia S.r.l., in Milano, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 nel settore delle carni di pollame.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera *b* e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualità della mancanza di una scelta nonché alla possibilità di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - il 14 dicembre 1999;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/99 dalla BVQI Italia S.r.l., con sede in Milano viale Monza n. 261;

Considerato che la medesima è stata dichiarata conforme alle prescritte norme EN 45011, come da accreditamento SINCERT del 24 maggio 1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione ad hoc richiesta alla suddetta società, la rispondenza dell'organismo di controllo BVQI Italia S.r.l. su riferita ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento n. 465/1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 dell'Organismo di controllo BVQI Italia S.r.l. per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato,

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo privato di controllo BVQI Italia S.r.l. in seguito denominato BVQI, con sede in Milano, Viale Monza n. 261, identificato ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge n. 128/1998 è autorizzato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame.

Per effetto di tale autorizzazione l'Organismo di controllo BVQI è iscritto nell'elenco degli Organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

Art. 2.

La autorizzazione comporta l'obbligo per la BVQI del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (reg. n. 1538/91, decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, e il presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'Organismo non risulti più in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato BVQI non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalità di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'Organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico.

Infine l'Organismo è tenuto a adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

Art. 4.

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'autorità nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

Art. 5.

L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

Art. 6.

L'Organismo autorizzato BVQI comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attività di controllo, compresi nominativi, quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorità nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal Regolamento CEE n. 1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

Art. 7.

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A04973

DECRETO 6 marzo 2003.

Iscrizione di una varietà di specie ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

specie: zucchino;

codice Sian: 002593;

varietà: Lorenzo;

responsabile della conservazione in purezza: Peotec Seeds S.r.l. - Parma.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05009

DECRETO 26 marzo 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio sezione operativa di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino», autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto, il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale autorizza il «Laboratorio sezione operativa di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 marzo 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio sezione operativa di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Milazzo (Messina), largo Tonnara n. 11 è stato autorizzato con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, sono integrate dalle seguenti:

zuccheri riduttori;

cloruri.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04983

DECRETO 26 marzo 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino», autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto, il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale autorizza il Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 marzo 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio sezione operativa periferica di Noto - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Noto (Siracusa), largo Pantheon n. 1/2, è stato autorizzato con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, sono integrate dalle seguenti:

zuccheri riduttori;

cloruri;

solfati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04982

DECRETO 26 marzo 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino» autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale autorizza il «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 marzo 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57, è stato autorizzato con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, è integrato dalla seguente: zuccheri riduttori.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04992

DECRETO 26 marzo 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio sezione operativa di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino» autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale autorizza il «Laboratorio sezione operativa di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 marzo 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il «Laboratorio sezione operativa di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino», ubicato in Marsala (Trapani), via Trapani n. 133 è stato autorizzato con decreto ministeriale 30 ottobre 2002, è integrato dalla seguente:

zuccheri riduttori.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04991

DECRETO 28 marzo 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista l'istanza, in data 31 maggio 2001, della regione Marche, che ha fatto propria con delibera del 22 maggio 2001 la richiesta delle associazioni dei produttori Vinea ed Assivip, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Marche;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Offida (Ancona) il 24 gennaio 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Vista la successiva nota della regione Marche, in data 5 febbraio 2003, con la quale veniva prospettata l'opportunità di ritirare la richiesta di modifica di cui trattasi, in quanto la stessa non più rispondente agli interessi degli operatori, ma di richiedere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso, in data 19 febbraio 2003, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio dei Colli Ascolani»;

Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, è orientato verso prodotti meno aciduli, morbidi, armonici ed organoletticamente equilibrati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04981

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2003.

Riconoscimento dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista l'accordo tra la Comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Wolfgang Sahlfeld;

Visti il parere espresso dalla Conferenza di servizi in data 29 novembre 2002;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Licence ès lettres» e «di doktorat ès Lettres» rilasciati dalla Universitè de Neuchatel rilasciati al sig. Wolfgang Sahlfeld nato a Altstatten il 27 ottobre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2003

p. *Il direttore del servizio:* CUOMO

03A05148

DECRETO 27 marzo 2003.

Autorizzazione e relativa esenzione fiscale all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Monash University, in Prato.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante;

Rilevato che la «Monash University» ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Prato (Firenze), via Puglisi n. 26;

Considerato che la «Monash University» è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre australiana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'università australiana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al prof. Kent Francis William, nato a Melbourne (Australia) il 30 marzo 1942;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Monash University avente sede in Prato (Firenze), via Puglisi n. 26;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *C*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2003

Il Ministro: MORATTI

03A05147

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 1/16943 del 9 dicembre 1972 di costituzione della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il D.D. n. 10 del 5 novembre 2003 in cui fissa in quattro anni della durata in carica dei componenti in seno alla commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo;

Vista la nota n. 431 del 25 marzo 2003 con la quale l'associazione agricoltori della provincia di Rovigo ha designato quale rappresentante, da nominare in seno alla predetta commissione, il sig. Passarotto rag. - Mauro in sostituzione del sig. Zanobbi dott. Rodolfo dimissionario;

Decreta:

1. Il sig. Passarotto rag. Mauro, nato a Villanova Marchesana il 15 agosto 1962 e residente a Guarda Veneta, è nominato membro effettivo della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in sostituzione del sig. Zanobbi dott. Rodolfo, dimissionario.

2. Il predetto sig. Passarotto rag. Mauro durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 27 marzo 2003

Il direttore reggente: DRAGO

03A04949

DECRETO 2 aprile 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione speciale per la categoria dei coltivatori diretti mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto n. 21 del 13 febbraio 2003 con cui è stata ricostituita la commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecce per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la comunicazione della federazione provinciale coltivatori diretti di Lecce prot. n. 244 del 27 marzo 2003 con la quale si comunica la nomina del sig. Marcello Vergine in sostituzione del dott. Francesco Cosentini, erroneamente indicato;

Decreta:

Il sig. Marcello Vergine, nato a Cutrofiano l'11 maggio 1960 ed ivi residente in via XX Settembre 3/A, è nominato componente effettivo della commissione speciale per la categoria dei coltivatori diretti mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del dott. Francesco Cosentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecce, 2 aprile 2003

Il direttore: GURRADO

03A04926

DECRETO 2 aprile 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata quale membro supplente in rappresentanza dell'U.G.L. - Unione Generale del Lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale di lavoro n. 4 del 20 aprile 1999 di ricostituzione della suddetta commissione;

Visto il decreto n. 5/2002 del 21 agosto del 2002 con il quale il sig. Emiliozzi Lavinio è stato nominato, in rappresentaza dei lavoratori, membro supplente della Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota datata del 26 marzo 2003 con la quale l'U.G.L. - Unione Generale del Lavoro di Macerata ha designato il dott. Cerulli Ubaldo quale membro supplente in seno alla Commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Emiliozzi Lavinio;

Decreta:

Il dott. Cerulli Ubaldo, nato a Nettuno (Roma) il 28 giugno 1941, residente a Macerata in via Dei Velini n. 89, è chiamato a far parte della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata quale membro supplente in rappresentanza dell'U.G.L. - Unione del Lavoro di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 2 aprile 2003

Il direttore: BUCOSSI

03A05029

DECRETO 2 aprile 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, recante norme circa la composizione della commissione e provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia;

Visto il decreto direttoriale del 29 ottobre 1998 con il quale la predetta commissione è stata ricostituita per la provincia di Napoli;

Considerato che col predetto decreto è stato nominato componente supplente della sunnominata commissione - in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Napoli - il dott. Capuozzo Gabriele;

Vista la nota n. 3157 del 2 aprile 2003 con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Napoli chiede la sostituzione del dott. Capuozzo Gabriele, impedito perché affetto da grave patologia, con la dott.ssa Palma Carmela;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Palma Carmela, nata il 14 ottobre 1949, è nominata in rappresentanza Direzione provinciale del lavoro di Napoli, componente supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori di Napoli in sostituzione del dott. Capuozzo Gabriele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 aprile 2003

Il direttore: APREA

03A05102

DECRETO 2 aprile 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Dely già SIC C/2 Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 2 febbraio 1979 - repertorio n. 8007 - registro società n. 151/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2472;

2) società cooperativa edilizia «Mericoop - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 4 aprile 1979 - repertorio n. 232 - registro società n. 325/79 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2560;

3) società cooperativa edilizia «Torrione Alto - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 12 novembre 1984 - repertorio n. 86136 - registro società n. 1047/84 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3803.

Salerno, 2 aprile 2003

Il dirigente: BIONDI

03A05094

DECRETO 3 aprile 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società «Cooperativa Orchidea a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 30 novembre 2000, ed il verbale di accertamento del 3 aprile 2002, a carico della società «Cooperativa Orchidea a r.l.», in liquidazione dal 16 febbraio 1998, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 5 febbraio 2003 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la suddetta raccomandata è stata restituita dalle Poste Italiane con la dicitura «non richiesto entro il periodo di giacenza prescritta», e che pertanto, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, quarto comma, la comunicazione di cui sopra è da intendersi per eseguita;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società «Cooperativa Orchidea a r.l.», con sede legale in Torino, corso Giulio Cesare n. 79, del sig. Nigra Marco, nominato con assemblea straordinaria del 16 febbraio 1998, e la sua sostituzione con il dott. Terranova Massimo, nato ad Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 aprile 2003

Il direttore: PIRONE

03A05222

DECRETO 3 aprile 2003.

Sostituzione dei liquidatori ordinari della società cooperativa «Cooperativa Gestione Magazzini a r.l.», in Beinasco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 28 gennaio 2000, ed il verbale di accertamento del 28 marzo 2002, a carico della cooperativa «Cooperativa Gestione Magazzini a r.l.», in liquidazione dal 25 luglio 1996, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 5 febbraio 2003 ai liquidatori di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.;

Considerato che alla data odierna i liquidatori non hanno fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatori ordinari della società cooperativa «Cooperativa Gestione Magazzini a r.l.», con sede legale in Beinasco (Torino), via Grugliasco n. 22, dei signori Lania Giuseppe, Cavazzini Elena, Cutrupi Teresa e Armentano Assunta, nominati con assemblea straordinaria del 25 luglio 1996, e la loro sostituzione con il dott. Barra Pino, nato a Esslingen Neckar (Germania) il 13 novembre 1966, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 aprile 2003

Il direttore: PIRONE

03A05221

DECRETO 7 aprile 2003.

Sostituzione di un componente della commissione speciale ricorsi artigiani del comitato INPS di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 10/2001 del 27 agosto 2001, con il quale è stata costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989 per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della citata legge;

Considerato che di detto organo e componente il sig. Rossini dott. Massimo in rappresentanza della Libera associazione artigiani cremaschi;

Atteso che il predetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 10 marzo 2003 con la quale la Libera associazione artigiani cremaschi designa, in sostituzione del sig. Rossini Massimo, il sig. Zuccotti dott. Luca;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Zuccotti dott. Luca è nominato componente della commissione speciale di cui alla premessa in rappresentanza della Libera associazione artigiani cremaschi, in sostituzione del sig. Rossini Massimo dimissionario.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 7 aprile 2003

Il direttore: FILOSA

03A05087

DECRETO 10 aprile 2003.

Sostituzione dei componenti della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Imperia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, sostitutiva del titolo IV del libro secondo del vigente codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 5 del 27 ottobre 1976 costitutivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 5 febbraio 2003 con la quale la C.G.I.L. di Imperia designa il sig. Lanteri Matteo quale membro effettivo del consesso di cui sopra, ed il sig. Farnè Piero quale membro supplente dello stesso;

Decreta:

Il sig. Lanteri Matteo è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della C.G.I.L., ed il sig. Farnè Piero, residente a San Bartolomeo al Mare - piazza della Chiesa n. 3 - fraz. Pirola, è nominato componente supplente della stessa in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della OO.SS. prima indicata.

Imperia, 10 aprile 2003

Il dirigente: CASERTA

03A05224

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Schema di contratto di servizio pubblico per gli anni 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a. (Deliberazione n. 114/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, come modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893;

Vista la direttiva 21 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Viste le direttive 19 giugno 1995, n. 95/18/CE e n. 95/19/CE, concernenti le licenze delle imprese ferroviarie, la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238 (art. 1), recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a. (F.S. S.p.a.) al fine dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la cessazione del regime concessorio per l'attività di trasporto ferroviario sostituito da un regime autorizzatorio;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze della Autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativo al conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a Regioni ed Enti locali, come modificato e integrato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, di recepimento nella legislazione italiana delle precitate direttive comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, che approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 novembre 2000 relativo alla «individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del citato decreto n. 422/1997 (articoli 8 e 12), in materia di trasporto pubblico locale»

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1990, n. 1/T, contenente disposizioni in ordine alle gratuità ed alle agevolazioni tariffarie;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n 138/T, recante il rilascio di concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (R.F.I. S.p.a.)

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante «linee guida per i servizi di pubblica utilità», che prevede il parere di questo Comitato sugli schemi di contratto di programma;

Vista la propria delibera 5 novembre 1999, n. 173 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2000), che disciplina la procedura per la determinazione degli standards di qualità del servizio e degli obiettivi di miglioramento della qualità stessa e che condiziona le variazioni tariffarie annuali alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2000), che ha definito la proce-

dura relativa alla stipula dei contratti di programma e dei contratti di servizio quando presentano i medesimi contenuti del contratto di programma;

Visto il contratto di servizio per il periodo 1997-1999 stipulato il 13 luglio 2000 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e l'Amministratore delegato della F.S. S.p.a.;

Considerato che il conferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di trasporto ferroviario locale e regionale si è concluso con il trasferimento delle relative risorse, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e che pertanto i connessi servizi per l'anno 2001 sono stati oggetto di separati contratti tra Trenitalia S.p.a. e ciascuna Regione interessata;

Considerato che alla F.S. S.p.a. e alla Italiana Trasporti Ferroviari (I.T.F.) S.p.a. è stata rilasciata in data 23 maggio 2000 la licenza di impresa ferroviaria per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario;

Considerato che in data 30 maggio 2000 è stato stipulato il contratto di affitto di ramo d'azienda tra F.S. S.p.a. e I.T.F. S.p.a., relativo all'attività di trasporto ferroviario, espletata da quest'ultima società a partire dal 1° giugno 2000;

Considerato che, con nota del 19 luglio 2000, I.T.F. S.p.a. ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la modifica della propria ragione sociale in Trenitalia S.p.a.;

Considerato che, in attuazione del disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277 (art. 4), è stato completato il processo di separazione societaria tra il gestore dell'infrastruttura (R.F.I. S.p.a.) e l'impresa ferroviaria (Trenitalia S.p.a.);

Considerato che, in conformità con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1999, ed alla legge n. 388/2000 (art. 131) nonché in coerenza con il processo di separazione societaria, Trenitalia S.p.a. svolge servizi ferroviari in funzione della titolarità di licenza, in luogo del rapporto concessorio che, ai sensi del decreto ministeriale n. 138/T/2000 (art. 1, comma 3), continua invece ad intercorrere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.a.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 dell'atto di compravendita stipulato tra F.S. S.p.a. e Trenitalia S.p.a. in data 28 novembre 2000, quest'ultima è subentrata a F.S. S.p.a. nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e che, in virtù del suddetto atto di compravendita, Trenitalia S.p.a. è titolata alla stipulazione del presente contratto;

Vista la nota n. 3159 dell'11 luglio 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il testo del contratto di servizio pubblico per gli anni 2002-2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 ottobre 2002 dalla Conferenza unificata stato regioni e autonomie locali sullo schema di contratto di servizio 2002-2003;

Preso atto che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), nella seduta dell'11 novembre 2002, ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di servizio, formulando al riguardo alcune raccomandazioni;

Esprime parere favorevole in ordine alto schema di contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Società Trenitalia S.p.a.

Invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a subordinare lo schema di Contratto di servizio 2002-2003, al recepimento delle seguenti indicazioni:

1) che il valore relativo alla compensazione a carico dello Stato, per oneri di servizio pubblico per l'anno 2002, sia calcolato in base ad un tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per la produzione dei servizi oggetto del contratto di servizio 2002-2003, secondo quanto definito nell'allegato 1 del parere NARS dell'11 novembre 2002. Inoltre, che l'equivalente degli importi spettanti a Trenitalia S.p.a. sia predisposto in base ai dati di consuntivo 2001, ove disponibili, anziché di preconsuntivo;

2) che l'art. 7 sia integrato al fine di prevedere, a partire dal 2003, l'impegno di Trenitalia S.p.a. ad emanare carte dei servizi che contengano obiettivi di qualità significatamente migliorativi rispetto al 2002 e a concordare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fattori, indicatori e standards di qualità tali da riavvicinare le situazioni regionali e locali in cui le differenze risultano ancora elevate nell'anno 2002.

3) che siano apportate alcune integrazioni al sistema degli indicatori di qualità attualmente utilizzati e al sistema di monitoraggio della qualità per il servizio viaggiatori notturno, in base alle indicazioni formulate nell'allegato 2 della raccomandazione approvata dal Nucleo di valutazione, nel corso della seduta svolta l'11 novembre 2002.

4) che nella formulazione dell'art. 12 sia previsto, esplicitamente, un maggior coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di predisposizione del capitolato di gara relativo all'attribuzione in outsourcing del servizio di rilevazione della qualità percepita customer satisfaction) — per la parte direttamente finalizzata ad acquisire le informazioni utili al monitoraggio — e l'inclusione di un rappresentante dello stesso Ministero all'interno della Commissione giudicatrice della relativa gara. Inoltre, si ritiene debba essere previsto che i dati rilevati attraverso l'indagine commissionata, affluiscano - per la parte rilevante ai fini del monitoraggio - direttamente anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5) che il meccanismo di erogazione della compensazione previsto all'art. 6 c.4 sia modificato. In particolare, si richiede che, per il secondo e ultimo anno di validità del contratto (2003), siano utilizzate le seguenti modalità di assegnazione della compensazione: l'80%

dell'importo complessivo nei tempi previsti dall'art. 10, il rimanente 20% a seguito della presentazione del rendiconto certificato.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 251

03A05875

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Programma triennale 2001-2003 opere marittime: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti (Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 115/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, con il compito, fra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994, e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza di progetto;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante il rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale e l'attuazione della normativa comunitaria di settore, che all'art. 9, comma 1, prevede che, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotti un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate;

Visti i decreti 27 ottobre 1999 e 2 maggio 2001, con i quali il suddetto Ministro ha ripartito tra le autorità portuali le risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della citata legge n. 413/1998 e dagli articoli 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a rifinanziamento dell'art. 9 della legge n. 413/1998, per un importo complessivo a carico dello Stato di 1.815,356 Meuro (3.515 miliardi di lire);

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e di trasporti), che all'art. 36 autorizza ulteriori limiti quindicennali di impegno, pari a 34 Meuro per il 2003 e 64 Meuro per il 2004 (1.470 Meuro complessivi), per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413/1998, portando a oltre 3.285 Meuro (6.360 miliardi di lire) le risorse complessivamente stanziate a carico della legge n. 413/1998, e successivi rifinanziamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalità e schemi tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto 4 agosto 2000, con il quale il suddetto Ministro ha fornito l'«interpretazione autentica» del precedente decreto;

Visto il programma triennale 2001-2003 delle opere marittime e l'elenco annuale 2001, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 marzo 2001, n. 1407/1648;

Vista la delibera 15 novembre 2001, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38/2002), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del suddetto programma triennale con i documenti programmatori vigenti;

Visto il programma «Legge obiettivo»: 1° programma delle infrastrutture strategiche, approvato da questo Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* S.O. 51/2002), che prevede, tra gli altri, interventi nel settore portuale (piastra logistica euro mediterranea della Sardegna e hub portuali) per un importo complessivo pari a 2.731 Meuro;

Vista la nota n. 6016 del 17 settembre 2002 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 21 giugno 2000, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento della navigazione e trasporto marittimo e aereo ha trasmesso il programma triennale 2002-2004 e l'elenco annuale 2002;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994, sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché, per lo specifico comparto considerato, nella decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari, per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nella decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi, e nel

Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006, per conseguire l'obiettivo di riequilibrio economico e sociale per il Mezzogiorno, al fine di conferire effettivo carattere di aggiuntività agli specifici fondi, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo di tale macroarea, prevede che il 30% delle risorse ordinarie per opere pubbliche sia destinato al Mezzogiorno stesso;

Considerato altresì che, per la politica dei trasporti in particolare, il suddetto documento individua, tra gli obiettivi, l'incentivazione del trasporto combinato anche attraverso la piena attuazione dei progetti delle «autostrade del mare» ed il rilancio del cabotaggio e dell'intermodalità;

Considerato che il P.G.T.L., tra l'altro, riporta il fabbisogno espresso dalle autorità portuali nell'ambito dei propri programmi operativi triennali redatti ai sensi della legge n. 84/1994, fabbisogno pari a circa 2.590 Meuro (5.016 miliardi di lire);

Ritenuto di formulare raccomandazioni in vista degli aggiornamenti annuali del programma;

Prende atto

che il programma consiste sostanzialmente in un aggiornamento del programma relativo al triennio 2001-2003, predisposto nel 2001;

che il programma così aggiornato individua interventi da realizzare per un importo complessivo di 609,800 Meuro, così articolato:

Contenuti	Importo totale in Meuro
Elenco annuale 2002	82,028
Elenco annuale 2002 manutenzioni straordinarie	65,278
Elenco annuale opere infrastrutturali da finanziare alle autorità portuali	243,435
Elenco accantonamenti	219,059
TOTALE . . .	609,800

che il programma individua ulteriori interventi indicati con «codice 0» per complessivi 169,434 Meuro, il cui elenco coincide quasi per intero con quello dell'anno precedente, da finanziare con le risorse che si renderanno disponibili ed a cantierabilità dei progetti, per i quali sono stati riservati accantonamenti sul capitolo di bilancio pari a 45,679 Meuro (48% circa dell'importo complessivo del suddetto elenco);

che la copertura finanziaria è posta a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio dell'amministrazione di settore;

che, analogamente al programma precedente, anche nell'aggiornamento gli interventi sono individuati secondo l'ordine di priorità costituito dall'incrocio tra le priorità relative alla tipologia dell'intervento (massima priorità per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni) e le priorità afferenti alla categoria di opera (massima priorità per le opere marittime propriamente dette, mentre punteggi decrescenti sono previsti, nell'ordine, per opere di protezione dell'ambiente, edilizia di tipo direzionale e amministrativo, pubblica sicurezza, edilizia abitativa, studi e progettazione);

che circa 1/3 delle risorse (che si eleva al 50% se si considera anche la quota per le manutenzioni straordinarie) è riservato a 15 porti sede di autorità portuale, inclusi nello SNIT (sistema nazionale integrato dei trasporti, individuato dal P.G.T.L. e di cui lo Stato deve garantire anche finanziariamente la funzionalità) e classificati nella massima categoria della TEN (rete transeuropea dei trasporti), per il finanziamento di opere che non hanno trovato copertura finanziaria nelle risorse della legge n. 413/1998, e che sono dotate quantomeno di progetto preliminare;

che, come già evidenziato in occasione dell'esame del programma 2001-2003, il programma pertanto, per la parte più significativa ai fini della presente verifica, che concerne gli investimenti delle autorità portuali, assume coerenza con i documenti programmatori generali non tanto se valutato isolatamente, quanto se considerato nel contesto delle misure complessive adottate dal Governo, posto che l'allocazione di risorse a favore delle autorità portuali risulta calibrata rispetto al fabbisogno complessivo evidenziato dal PGTL e riflette sostanzialmente il riparto per aree geografiche espresso dalle autorità portuali medesime solo se vengono considerati unitariamente il riparto operato con il programma in oggetto ed il riparto dei fondi di cui ai decreti dell'allora Ministro dei trasporti e della navigazione citati in premessa;

che in particolare la quota di finanziamenti per il Mezzogiorno relativa all'intero programma, al netto degli accantonamenti, è pari al 61% del totale;

che la quota dei finanziamenti riservati ai porti sede di autorità portuale siti nel Mezzogiorno è pari al 44%;

che la ripartizione dei finanziamenti alle autorità portuali, considerando globalmente i finanziamenti previsti nel precedente programma per il 2001 e quelli di cui all'elenco annuale 2002, si rivela ora più calibrata rispetto al citato fabbisogno complessivo, interessando nel complesso 18 porti sede di autorità portuale su 24;

che la quota complessiva destinata al Mezzogiorno considerando i programmi triennali ed i finanziamenti ai sensi della legge n. 413/1998 (con esclusione di quelli afferenti la legge n. 166/2002, non ancora ripartiti), è pari al 43% sul totale nazionale;

Delibera

in relazione a quanto sopra evidenziato, di esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, parere di compatibilità del programma triennale 2002-2004 delle opere marittime con i documenti programmatori vigenti,

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

che, pur in presenza dei limiti segnalati, venga dedicata particolare attenzione alle possibilità di ricorso a tecniche di project financing per le opere a più stretta vocazione commerciale;

che l'aggiornamento del programma sia corredato di specifica relazione che evidenzi chiaramente lo stato di attuazione dei singoli investimenti inseriti nel programma e degli investimenti comunque afferenti al settore portuale e rappresenti i criteri di allocazione delle risorse destinate ai porti sede di autorità portuale dalla legge n. 166/2002;

che l'aggiornamento stesso operi un raccordo con il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che, come esposto in premessa, include opere marittime in porti di interesse nazionale per un costo complessivo di 2.731 Meuro;

che vengano esposte a questo Comitato le linee di politica complessiva che si intende perseguire nel settore delle infrastrutture marittime, considerando tra l'altro, che l'attuazione del progetto «autostrade del mare» e, più in generale, il perseguimento degli obiettivi del piano generale dei trasporti, potranno portare anche a forme di allocazione delle risorse più svincolate dai criteri fino ad ora utilizzati.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

03A05020

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Programma triennale della viabilità 2002-2004: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Art. 14 legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 116/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'ente nazionale per le strade (ANAS), che, all'art. 3, definisce le modalità di approvazione dei piani pluriennali di viabilità e dei programmi triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'unità tecnica finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in tema di finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 recante modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 4 agosto 2000 recante interpretazione autentica del decreto inizialmente emanato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3629/Dicoter del 19 agosto 2002, con il quale è stato approvato, su conforme parere della Conferenza unificata, il programma triennale della viabilità 2002-2004 predisposto dall'ANAS sulla base degli indirizzi programmatici dettati dallo stesso Ministro con direttiva n. 156/U.T. IV del 15 ottobre 2001;

Vista la nota n. 3927 del 25 novembre 2002 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto ed il relativo elenco annuale 2002;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché per lo specifico comparto considerato - nella decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e nel piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2002- 2006 individua il settore dei trasporti tra le aree principali di intervento per il rilancio degli investimenti intesi a dare integrazione con il territorio comunitario e ad accreditare, per l'Italia, il ruolo di ponte tra U.E. e Paesi del bacino mediterraneo, nonché di cerniera tra Est ed Ovest europeo, e prevede un programma di investimenti pubblici nei settori idrogeologico, idrico e dei trasporti, comprendente - tra gli altri - la realizzazione dei grandi collegamenti e degli anelli mancanti della rete stradale, con ricorso alla finanza di progetto per la copertura del 50% del costo da sostenere;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003- 2006 dispone che almeno il 30% delle risorse ordinarie per opere pubbliche sia destinato al mezzogiorno, al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntività agli specifici fondi nazionali e comunitari riservati a tale macroarea;

Considerato che il P.G.T.L. individua quali obiettivi specifici per il settore stradale il miglioramento e l'integrazione della rete SNIT di primo livello (Sistema nazionale integrato trasporti, di cui lo Stato deve garantire anche finanziariamente la funzionalità), definendo un insieme di interventi da realizzare nell'arco temporale di validità del piano (cd. «interventi esaminati») e, all'interno di questi, un primo gruppo di interventi ritenuti prioritari in relazione a situazioni di evidente criticità e ad esigenze di sicurezza e/o di miglioramento dei collegamenti di rete;

Considerato che con decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178 l'ANAS è stata trasformata in società per azioni e rilevata l'opportunità di non formulare indicazioni sugli aggiornamenti del programma di cui trattasi nelle more del perfezionamento dei provvedimenti previsti dal testo normativo richiamato;

Prende atto:

che il programma triennale in oggetto costituisce l'aggiornamento del precedente, relativo al triennio 2001-2003;

che il programma suddetto è sostanzialmente articolato in due parti: settore stradale, per il quale vengono individuati:

a) un primo elenco di 158 interventi del costo complessivo di 2.644,253 meuro a carico dell'ANAS comprendente:

interventi programma 2001-2003 non ancora attivati: 950,436 meuro;

interventi area di inseribilità programma 2001-2003 (esclusi quelli del 1° programma di attuazione «legge obiettivo» del. 121/2001 -) 467,393 meuro;

interventi di nuovo censimento 1.226,424 meuro;

b) un secondo elenco di 61 interventi appartenenti all'area di inseribilità del costo complessivo di 1.626,132 meuro;

settore autostradale, per il quale sono indicati, da un lato, le previsioni di investimento nel triennio (7.834,176 meuro) quali risultano dai rinnovi delle convenzioni con le società concessionarie e, dall'altro, i nuovi interventi inclusi nel primo programma di attuazione della «legge obiettivo», considerati prioritari e comunque non inclusi nelle convenzioni prima citate;

che il programma relativo al settore stradale impegna le disponibilità al netto degli oneri finanziari per i mutui già accesi (2.220,765 meuro), delle spese correnti di funzionamento e di gestione (2.095,266 meuro) nonché delle riserve operate con la citata direttiva n. 156/2001 (3.477,691 meuro), in parte stabilite per legge, e trova copertura essenzialmente negli stanziamenti della legge finanziaria 2002 e in ulteriori disponibilità dell'ANAS, includendo peraltro la destinazione di 100,00 meuro alla copertura del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.) 2000-2006 per la parte programmata nel periodo 2002-2004;

che gli interventi previsti nel programma sono stati selezionati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla menzionata direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in funzione delle priorità indicate dalla legge n. 109/1994 (manutenzioni e completamenti), del livello di progettazione e dell'esigenza di assicurare un equilibrato sviluppo a livello territoriale, in modo da tener conto, per quanto possibile, delle necessità rappresentate dalle regioni;

che il programma, nell'ambito dei criteri dettati dalla direttiva più volte citata, attribuisce carattere prioritario agli interventi diretti alla mitigazione del rumore ed alla riduzione delle emissioni e comunque orientati al miglioramento ambientale, in linea con i principi della convenzione di Kyoto e con le delibere con le quali questo comitato ha dato indicazioni per l'attuazione di detta convenzione ed ha espresso parere in ordine al P.G.T.L.;

che il programma, sempre per la parte relativa al settore stradale, appare in linea con le indicazioni dei documenti programmatici in tema di rilancio degli investimenti nel mezzogiorno, perché destina oltre il 47% delle risorse ad interventi localizzati nel mezzogiorno stesso, ricomprendendo in tale macroarea - ai fini della verifica in questione - anche le regioni Abruzzo e Molise, mentre si attesta sul 39% escludendo tali regioni;

che le previsioni del programma relative al comparto autostradale riflettono le indicazioni del P.G.T.L. e che gli interventi del settore stradale risultano sostanzialmente coerenti con le azioni ritenute comunque fondamentali dallo stesso P.G.T.L, per il completamento del disegno di rete (c.d. «interventi esaminati»);

che il programma per le nuove opere relative al settore autostradale prevede la possibilità di ricorrere sistematicamente a forme di project financing e risulta quindi in sintonia con le specifiche indicazioni dei recenti documenti di programmazione economica e finanziaria, oltre che coerente con l'obiettivo generale di assicurare un più efficiente sistema di mobilità, nell'ottica del rilancio degli investimenti nel settore dei trasporti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni parere di compatibilità del programma triennale della viabilità 2002-2004 con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessità che in sede di aggiornamento annuale il programma venga calibrato in funzione delle disponibilità finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

03A05027

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2003.

Art. 75, legge n. 289/2002 - Asse AV/AC Torino-Milano-Napoli. (Deliberazione n. 2/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che, all'art. 8, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, anche con atto unilaterale, una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che la «Infrastrutture S.p.a.» finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse necessarie per i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che — nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Società — pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della Società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Vista la propria delibera 12 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202/1992) con la quale l'Ente FS è stato trasformato in Società per azioni ed in base alla quale l'esercizio del diritto di azionista compete, d'intesa, al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il progetto di riassetto societario della menzionata Società;

Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, ed avente scadenza al 31 ottobre 2060;

Visto il contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'Amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, contratto sul quale questo Comitato ha espresso parere definitivo con delibera 4 aprile 2001, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 102/2001);

Vista la delibera 28 marzo 2002, n. 12, con la quale questo Comitato ha espresso il proprio definitivo parere in ordine all'*addendum* al citato contratto di programma;

Vista la delibera 29 settembre 2002, n. 85, con la quale questo Comitato ha approvato il piano delle priorità degli investimenti per il 2003 anche per quanto attiene ai riflessi di ordine finanziario e in via programmatica per gli anni successivi;

Vista la nota n. 13831/2003/SP. del 20 gennaio 2003, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione di aggiornamento del dossier di valutazione economico-finanziaria del «Progetto alta velocità/alta capacità - Asse Torino-Milano-Napoli» ed un documento di sintesi dell'aggiornamento stesso, dichiarando di ritenere condivisibile il piano proposto dal gestore sotto il profilo delle dirette competenze del proprio Ministero e rappresentando l'opportunità di prevedere la possibilità, nelle more della revisione del contratto di programma 2001-2005, di istruire e concludere tutti gli atti necessari a rendere operativo il nuovo modello di finanziamento presupposto dal piano medesimo in relazione alle disposizioni del citato art. 75 della legge n. 289/2002;

Vista la nota n. 8378 del 24 gennaio 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato formula le proprie considerazioni in ordine al nuovo modello di finanziamento dell'asse di cui sopra, precisando che tutte le risorse destinate al programma di cui trattasi devono essere considerate quale apporto al capitale sociale di F.S. S.p.a.;

Vista la nota n. 10229 del 31 gennaio 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, illustra il nuovo modello di finanziamento del suddetto asse ferroviario, sottolineando che, tra le diverse alternative proposte nel dossier di valutazione in ordine all'importo complessivo che «Infrastrutture S.p.a.» dovrà finanziare, è stata presa in considerazione l'opzione che prevede il finanziamento — da parte della Società — anche delle opere di riqualificazione territoriale non ferroviarie del corridoio plurimodale della tratta Torino-Milano;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della legge 289/2002 esposte nelle note citate in premessa, rilevando che - trattandosi dell'attuazione di una disposizione legislativa - nulla osta a che venga dato corso all'applicazione del nuovo meccanismo di finanziamento nelle more della revisione del contratto di programma 2001-2005;

Delibera:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato, come previsto nella delibera n. 85/2002, entro il primo trimestre 2003 la proposta aggiornata di revisione del citato contratto di programma.

2. Entro la data di cui al punto precedente il predetto Ministro trasmetterà a questo Comitato una relazione nella quale verranno in particolare riportati dettagliati elementi su costo-copertura finanziaria e stadio di avanzamento dell'asse ferroviario di cui alla presente delibera. Nell'occasione il citato Ministro fornirà anche il reporting trimestrale sullo stato di avanzamento della progettazione per verificare se il gap di capacità progettuale, in particolare per il Mezzogiorno, vada progressivamente riducendosi e relazionerà sulle altre misure adottate ai sensi della richiamata delibera n. 85/2002.

3. In vista della revisione del contratto di programma di cui sopra, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti interesserà il gestore della rete perché aggiorni il dossier di valutazione del progetto in questione.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 299

03A05876

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2003.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale nazionale consulenti del lavoro S.r.l.» in forma abbreviata «CAF CDL S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Centro di assistenza fiscale nazionale consulenti del lavoro S.r.l.» in forma abbreviata «CAF CDL S.r.l.», con sede in Roma, via di San Tarcisio, 4, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola Caf dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 12 marzo 2003 la Società «CAF CDL S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Capurso Adalberto, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti costituenti il Caf hanno presentato la documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

1) i soci del Caf «CDL» rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 come da atto costitutivo; la dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione attesta che il numero dei lavoratori sostituiti è pari a 51.412;

2) il capitale sociale del Caf CDL S.r.l. risulta interamente versato come da certificazione della Camera di commercio, industria, artigianato di Roma - Ufficio registro imprese - del 17 gennaio 2003;

3) è stata stipulata con la UNIPOL assicurazioni polizza n. 37520669 con massimale di euro 1.500.000,00;

4) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché dell'amministratore unico della società richiedente.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Roma, 9 aprile 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A05223

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 26 marzo 2003.

Pagamento subappaltatori. (Determinazione n. 8/2003).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

L'A.N.C.E. ha sottoposto all'attenzione di questa Autorità la problematica relativa alle modalità di pagamento delle imprese subappaltatrici. In particolare, oggetto della richiesta di parere è la presunta abrogazione del comma 3-*bis* dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. Il problema nasce dall'inclusione del suddetto art. 34 tra le norme espressamente abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 231, lettera *v)*, circostanza questa che ha indotto molte stazioni appaltanti a ritenere indirettamente abrogato anche ii comma 3-*bis* dell'art. 18, legge n. 55/1990, con la conseguente disapplicazione delle modalità di pagamento ivi indicate. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'A.N.C.E. ha richiesto un parere in merito alla presunta abrogazione del suddetto comma 3-*bis* dell'art. 18, e quindi sulla disciplina applicabile ai subappaltatori in ordine alle modalità di pagamento.

La suddetta problematica è stata sottoposta all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali hanno formulato le proprie valutazioni. In particolare, l'ASSISTAL - Associazione nazionale costruttori impianti, nel rappresentare l'esclusione della normativa antimafia dagli interventi abrogativi effettuati con il regolamento generale, evidenzia come l'abrogazione di una norma non comporta l'automatica abrogazione di norme novellate dalla stessa, a meno che ciò non sia espressamente disposto. L'ASSISTAL ritiene, pertanto, che l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, non abbia prodotto alcun effetto sull'art. 18, comma 3-*bis*, della legge n. 55/1990.

Anche la Lega delle autonomie locali concorda con le osservazioni dell'A.N.C.E., non ritenendo abrogato il comma 3-*bis* dell'art. 18, legge n. 55/1990, atteso che il punto *u)* dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, espressamente abroga solo le parole «o le categorie prevalenti» incluse nel comma 3 dell'art. 18, nulla eliminando o modificando del restante corpo normativo di tale legge e, quindi, anche dello stesso comma 3-*bis* dell'art. 18 il quale, pertanto, continua ad essere vigente.

La Lega delle autonomie locali, peraltro, osserva che nel bando di gara sia necessario indicare che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia; nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

Considerato in diritto.

Al fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata, deve preliminarmente evidenziarsi che si concorda sulle osservazioni dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorità, in ordine alla vigenza delle disposizioni dell'art. 18, comma 3-*bis*, della legge n. 55/1990, per le ragioni di seguito esplicate.

In primo luogo, si osserva che assolvendo al mandato assegnatogli, l'art. 231 del regolamento n. 554/99 indica le disposizioni abrogate, tra le quali figura l'art. 34 del decreto legislativo n. 406/1991. L'art. 231 rappresenta in parte una disposizione ricognitiva di abrogazioni tacite già intervenute, in parte vere e proprie abrogazioni, soprattutto con riguardo alle disposizioni più recenti.

Tra i gruppi di norme che sopravvivono al processo abrogativo effettuato dall'art. 231, va sicuramente annoverato quello relativo alla disciplina antimafia, ossia quello costituito dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 (art. 21 e 22), dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Quanto sopra segue alla considerazione per cui la norma costituisce puntuale applicazione dell'art. 3, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni il quale dispone espressamente che «sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione della legislazione antimafia (...)».

In ragione di ciò, l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non ha inciso, abrogandola, sulla medesima legislazione antimafia, ma ha solo abrogato dal comma 3 del suddetto art. 18, le parole «o le categorie prevalenti», con ciò lasciando in vita le altre disposizioni di cui alla legge n. 55/1990, ivi incluso, quindi, il comma 3-*bis* del medesimo art. 18.

Peraltro, come pure affermato dall'ASSISTAL, si ritiene che l'abrogazione di una norma non comporta l'automatica abrogazione di norme novellate dalla stessa, a meno che ciò non sia espressamente disposto.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, sembra potersi affermare che l'abrogazione dell'art. 34 del decreto legislativo n. 406/1991 non ha coinvolto, abrogandola, anche la disposizione dell'art. 18, comma 3-*bis* della legge n. 55/1990, proprio per espressa volontà del legislatore diretta a mantenere in vita la legislazione antimafia.

Alla luce della suddetta disposizione deve considerarsi confermata la facoltà per la stazione appaltante, dandone notizia nel bando di gara, di optare per il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto, per una delle due seguenti discipline (art. 18, comma 3-*bis*, della legge n. 55/1990):

a) pagamento, alla maturazione secondo quanto previsto dal contratto di appalto di ogni stato di avan-

zamento, direttamente al subappaltatore in base alla specificazione dell'importo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore fornita dall'appaltatore;

b) pagamento nei confronti dell'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Nel caso che sia prevista la modalità di pagamento di cui alla lettera *a)*, sembra opportuno evidenziare che nel contralto di appalto, poiché la disposizione nulla dice in merito ai controlli che andrebbero effettuati in simili circostanze ed atteso che i lavori eseguiti devono risultare dal registro di contabilità, sia previsto che il pagamento al subappaltatore è subordinato ad un nulla osta del direttore dei lavori.

Dalle considerazioni svolte l'Autorità è dell'avviso che:

l'art 231 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni non ha abrogato l'art. 18, comma 3-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni che, pertanto, è da considerarsi ancora vigente;

la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti via via al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute a garanzia.

Roma, 26 marzo 2003

Il presidente: GARRI

03A05024

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 29 aprile 2003.

Modifica allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (senato accademico del 24 marzo 2003, consiglio di amministrazione del 4 aprile 2003);

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 aprile 2003, prot. n. 1585, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 12, punto 1 comma 4, e 21, punto 3 dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila sono modificati come segue:

«Art. 12 *(Il consiglio di facoltà).* — 1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori confermati, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza degli studenti pari alla somma del 5% del numero degli altri componenti e dell'1‰ del numero degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute.

Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il consiglio di facoltà si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori.

L'elettorato passivo *è consentito a tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso.* I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Le norme per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono fissate dal regolamento di Ateneo.

2. I consigli di facoltà stabiliscono nei propri regolamenti didattici le ulteriori competenze, oltre quelle fissate dal regolamento didattico di Ateneo e le modalità di funzionamento delle giunte di classe e dei relativi consigli didattici di corsi di studio.

3. Il consiglio di facoltà:

a) programma, coordina ed organizza le attività didattiche dei corsi di studio della facoltà; in tale ambito, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori;

b) provvede all'attività di tutorato e di orientamento degli studenti;

c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;

d) analizza, avvalendosi di una commissione didattica di vigilanza costituita da docenti e studenti secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico di facoltà, gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato e fornisce all'Ateneo, attraverso una relazione appositamente predisposta dal preside, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attività svolta;

e) delibera l'ordine annuale degli studi;

f) definisce le strutture scientifiche di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 9;

g) formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di riferimento;

h) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico-scientifico formulate anche da parte di strutture scientifiche non di riferimento;

i) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, nonché sulle richieste di nuovi posti, sentite le strutture scientifiche di riferimento;

j) delibera sulla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere della struttura scientifica di riferimento interessata e del Dipartimento competente sul piano disciplinare;

k) redige il regolamento didattico di facoltà;

l) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula le proposte per professori a contratto, sentite le strutture scientifiche di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e fino al limite massimo del 10% dei corsi attivati;

m) avanza proposte sulle modifiche di statuto;

n) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

4. Il consiglio di facoltà può istituire una giunta di Presidenza, presieduta dal preside, alla quale affida funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalità di funzionamento della giunta sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione;

b) approva il conto consuntivo;

c) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

d) delibera la definizione delle piante organiche, su proposta del senato accademico;

e) provvede alla distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, su proposta del senato accademico;

f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo;

g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla disattivazione di Dipartimenti, di centri interdipartimentali di servizio e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione dipartimentale;

h) assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo, su parere del senato accademico;

i) gestisce il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi;

l) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie, su proposta del senato accademico;

m) approva i contratti e le convenzioni fatta salva la possibilità di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

n) delibera l'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi, sentito il senato accademico;

o) esamina, unitamente al senato accademico, le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

p) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento di Ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni *ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.*

4. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il protettore, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo;

d) quattro professori di ruolo a tempo pieno, dei quali due di prima e due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo pieno;

e) due rappresentanti del personale non docente;

f) tre studenti;

g) un rappresentante del Governo;

h) due esperti, designati dal senato accademico.

Gli esperti vanno scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società ed enti pubblici o privati. Essi non possono aver avuto od avere rapporti di collaborazione professionale con l'UAQ.

Possono partecipare inoltre al consiglio di amministrazione, in accordo a criteri e modalità fissati dal senato accademico e comunque in numero non superiore a due, rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica del consiglio stesso, al funzionamento dell'Ateneo con erogazione di fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti di dipendenza con l'UAQ.

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *d), e)* ed *f)* sono dettate dal regolamento di Ateneo.

5. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di membro del senato accademico. La rieleggibilità per un numero massimo di due mandati consecutivi è permessa solo per i membri eletti di cui ai punti *d)* ed *e)* del comma precedente.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà non possono far parte del consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 29 aprile 2003

Il rettore: BIGNARDI

03A05874

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 19 febbraio 2003, n. **03/DIRP/VII/9.1/1823.**

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205».

Alle regioni a statuto speciale

Alle regioni a statuto ordinario

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Al comando Carabinieri per la sanità

Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Alla Federazione nazionale dei farmacisti

Alla Federazione nazionale dei medici veterinari

Alla Federazione nazionale dei collegi IPASVI

Alla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche

Alla Federazione nazionale dei tecnici di radiologia medica

e, per conoscenza:

Ai Commissari di Governo

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999 recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», è stata disposta, in attuazione della legge delega n. 205 del 1999, la depenalizzazione di una serie di reati minori, individuando contemporaneamente gli uffici compententi da applicare le sanzioni amministrative introdotte in luogo di quelle penali precedentemente vigenti per le medesime fattispecie.

Tra le violazioni prese in considerazione nel decreto suddetto rientrano quelle previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo, in tema di depenalizzazione della sanzione di cui al quinto comma dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie.

Relativamente agli organi compententi ad accertare le suddette violazioni, il comma 2 dell'art. 103 del decreto legislativo n. 507 del 1999 disponeva che l'individuazione degli uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avvenisse, per i Ministeri, attraverso un decreto del Ministro da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*.

Tale previsione è stata adempiuta, con l'emanazione del decreto del Ministro della salute (decreto ministeriale 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2001 «Integrazioni al decreto 11 ottobre 2000 concernente l'individuazione degli uffici centrali e periferici della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507») che all'art. 1, individua il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute ovvero la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie quale struttura competente in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Con la presente circolare, avuto riguardo alla circostanza che pervengono numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati sulla regolamentazione dell'attività di cui trattasi, si forniscono indicazioni ritenute utili del procedimento relativo alla contestazione delle violazioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Accertamento della violazione.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, in particolar modo il Comando Carabinieri per la sanità - N.A.S., una volta accertata la violazione, procedono alla immediata contestazione della stessa, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni e per i residenti all'estero entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (articoli 13 e 14, legge n. 689/1981).

Il verbale di contestazione deve indicare:

a) la sanzione applicabile secondo il dettato dell'art. 70 del decreto legislativo n. 507 del 1999 va da € 2582,28 a € 15493,71;

b) la possibilità di estinguere il contesto, attraverso il pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo della sanzione massima prevista per la violazione commessa (corrispondente al doppio della sanzione minima), oltre alle spese del procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione della violazione (art. 16, legge n. 689/1981), dando notizia dell'avvenuto pagamento all'ufficio accertatore;

c) le modalità di versamento dell'importo dovuto per il caso in cui si voglia addivenire alla definizione agevolata *ex* art. 16 della legge n. 689 del 1981 di cui al punto precedente. Tali somme dovranno essere versate presso gli uffici postali, sul conto corrente n. 37230075 intestato a «Tesoreria provinciale di Viterbo - Vers.

sanz. depenaliz. reati materia sanit.», con la data, il numero del verbale e l'indicazione del capo XX, capitolo 3629 del bilancio dello Stato. In caso di inadempimento avverrà la trasmissione del ruolo all'Intendenza di Finanza.

Rapporto dell'organo di controllo alla direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie.

Trascorso inutilmente il periodo di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, entro il quale il trasgressore può esercitare la facoltà di definire il contesto in maniera agevolata, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, l'organo che ha provveduto a contestare la violazione deve inviare il rapporto previsto dall'art. 17 della stessa legge alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Ciò anche nel caso in cui l'interessato abbia presentato gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della medesima legge, dal momento che, fino allo scadere del termine, si può sempre addivenire alla definizione del pagamento in misura ridotta.

Irrogazione della sanzione

Le fasi successive del procedimento, relative all'applicazione o meno della sanzione, sono di esclusiva competenza della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Quest'ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente prodotti, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione ed agli eventuali coobbligati in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola sia all'interessato, sia all'organo che ha redatto il rapporto (art. 18, legge n. 689 del 1981).

Nel caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nella irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione e di spese, dovrà essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, con le medesime modalità riportate nel punto *a)* e *c)*

Il provvedimento di irrogazione della sanzione dovrà comunque contenere l'indicazione della possibilità di esperire opposizione avverso lo stesso, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione, presentando ricorso alla competente autorità giudiziaria, individuata nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22-*bis* della citata legge n. 689 del 1981.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A05877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Abbazia Santa Maria di Pulsano, in Monte Sant'Angelo

Con decreto del Ministero dell'interno in data 15 marzo 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla chiesa Abbazia Santa Maria di Pulsano, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia).

03A04867

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla confraternita N.S. Assunta di Caprafico (detta dei Bianchi), in Genova.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 15 marzo 2003, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla confraternita N.S. Assunta di Caprafico (detta dei Bianchi), con sede in Genova - Nevi.

03A04868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32127 del 20 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per della ditta - S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 20 ottobre 2004.

Con decreto n. 32128 del 20 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/91 della ditta - S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Caserta e unità di Caserta, Padova, Sesto San Giovanni/Milano (Milano) e Tito (Potenza), per il periodo dal 1º aprile 2002 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32129 del 20 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/91 della ditta Novacoop soc. coop.va, con sede in Galliate (Novara), unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 2 maggio 2002 al 31 ottobre 2002.

Con decreto n. 32130 del 20 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/91 della ditta S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 20 agosto 2001 al 30 aprile 2002.

03A04964

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32127 del 20 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano), per il periodo dal 21 ottobre 2002 al 20 aprile 2003.

Con decreto n. 32132 del 20 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. art. 3, legge n. 223/91, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Necchi compressori, con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 23 dicembre 2002 al 22 dicembre 2003.

Con decreto n. 32133 del 20 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Firema trasporti, con sede in Caserta, unità di Caserta, Padova, Sesto San Giovanni/Milano (Milano) e Tito (Potenza), per il periodo dal 1º aprile 2002 al 30 settembre 2002.

Con decreto n. 32134 del 20 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 20 agosto 2001 al 30 aprile 2002.

Con decreto n. 32135 del 20 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla Novacoop soc. coop.va, con sede in Galliate (Novara), unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 2 maggio 2002 al 31 ottobre 2002.

Con decreto n. 32136 del 20 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ice industrie costruzioni elettriche, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 5 dicembre 2002 al 4 dicembre 2003.

03A04966

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32137 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta S.r.l. Marketing Sud, con sede in Bitonto (Bari), unità di Catania: sede di Catania - Finocchiaro - Mascalucia - Giuffrida - Gravina di Catania Etnea - Catania Porto - Catania Indipendenza; Messina: Barcellona Marconi - Milazzo Magistri - Termevigliatore Mare - Capodorlando Letizia - Patti Marconi - Torregrotta XXI Ottobre - Messina Pizza Cairoli - Messina via Libertà; Palermo, via Calatafimi - via Libertà - via Vinci; Trapani: Martiri d'Ungheria; Reggio Calabria: - viale Moro, per il periodo dal 1º dicembre 2002 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 32140 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per della ditta - S.r.l. Edit, con sede in Perugia, unità di Milano, via Chioggia 2/4 (Milano), per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2004.

Con decreto n. 32141 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganiz.ne az.le, legge n. 223/91, della ditta - S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2004.

Con decreto n. 32142 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta - S.p.a. Foderauto Bruzia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 32143 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganiz.ne az., legge n. 223/91 della ditta - S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova, unità di Mantova, per il periodo dal 14 agosto 2002 al 13 agosto 2003.

Con decreto n. 32144 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta S.r.l. Generale impianti cava Billiemi in amministrazione giudiziaria, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1º maggio 2003.

Con decreto n. 32145 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta S.p.a. Xerox, con sede in Milano, unità di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino, per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32146 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutt.ne az.le, legge n. 223/91 della ditta - S.p.a. Fiamm automotive Batteries - Gruppo Fiamm, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Avezzano (Aquila), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32147 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta - S.c.r.l. CO.SI.PA., con sede in Siracusa, unità di Marina di Melilli (Siracusa), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 32148 del 21 marzo 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta - S.r.l. Felsinea ristorazione c/o Bassano Grimeca, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 31 gennaio 2003.

03A04967

Provvedimento di annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32139 del 21 marzo 2003, è annullato il decreto ministeriale datato 17 aprile 2002 n. 30924 relativo all'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta - S.p.a. Milanostampa, con sede in Caleppio di Settala (Milano), unità di Caleppio di Settala (Milano), limitatamente al periodo dal 21 giugno 2002 al 17 febbraio 2003.

03A04968

Provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32150 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganiz.ne az.le, legge n. 223/91, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003.

Con decreto n. 32151 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Foderauto Bruzia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 32152 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganiz.ne az.le, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Belleli energy, con sede in Mantova, unità di Mantova, per il periodo dal 14 agosto 2002 al 13 agosto 2003.

Con decreto n. 32154 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Generale impianti cava Billiemi in amministrazione giudiziaria, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 1º maggio 2003.

Con decreto n. 32155 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Xerox, con sede in Milano, unità di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino, per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32156 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutt.ne az.le, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fiamm automotive batteries - Gruppo Fiamm, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Avezzano (Aquila), per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 luglio 2003.

Con decreto n. 32157 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla - Scrl CO.SI.PA., con sede in Siracusa, unità di Marina di Melilli (Siracusa), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 32158 del 21 marzo 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Felsinea ristorazione c/o Bassano Grimeca, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 31 gennaio 2003.

03A04969

Provvedimenti di annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32153 del 21 marzo 2003, è annullato il decreto direttoriale n. 30935 del 17 aprile 2002 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91, in favore del personale dipendente dalla - Spa Milanostampa, con sede in Caleppio di Settala (Milano), unità di Caleppio di Settala (Milano), limitatamente al periodo dal 21 giugno 2002 al 17 febbraio 2003.

Con decreto n. 32136 del 20 marzo 2003, è annullato il decreto direttoriale n. 31322 del 22 luglio 2002, limitatamente al periodo dal 5 dicembre 2002 al 31 dicembre 2002, del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ice industrie costruzioni elettriche, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli).

03A04970

Provvedimento di annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32131 del 20 marzo 2003, è annullato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/91 della ditta S.r.l. Ice - Industria costruzioni elettriche, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), limitatamente al 5 dicembre 2002 al 31 dicembre 2002.

03A04965

Provvedimento di modifica dell'autorizzazione della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Area del comune di Napoli.

Con decreto n. 32159 del 21 marzo 2003 è modificato il decreto ministeriale n. 31552 del 16 ottobre 2002 nella parte in cui viene indicata la denominazione dell'opera che deve intendersi relativa ai lavori di costruzione della «Linea metropolitana di Napoli», lotto 5 e lotto 3.

03A04974

Provvedimento di modifica dell'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Modifica dell'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991 - Area del comune di Napoli.

Con decreto n. 32149 del 21 marzo 2003 è modificato il decreto ministeriale n. 31529 del 15 ottobre 2002 nella parte in cui viene indicata la denominazione dell'opera che deve intendersi relativa ai lavori di costruzione della «Linea metropolitana di Napoli», lotto 5 e lotto 3.

03A04975

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Dafne» a r.l., in Terracina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio società cooperativa «Dafne» a r.l., con sede in Terracina (Latina), costituita rogito notaio Raffaella Mandato di Latina in data 26 aprile 1988 - rep. n. 53.144, che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05022

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Marina di Gaeta picc. soc. coop.va» a r.l., in Gaeta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Marina di Gaeta picc. soc. coop.va» a r.l., in Gaeta (Latina), costituita rogito notaio Gino Bartolomeo di Formia in data 28 ottobre 1999 - rep. n. 119.190, che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05023

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tremon a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tremon a r.l.» con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dr.ssa Merone Rita in data 27 marzo 1997, rep. n. 21218, BUSC n. 4496/279092) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05088

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «GEA Piccola società cooperativa», in Spoltore

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «GEA Piccola società cooperativa», numero posizione 1519/288948, con sede in Spoltore (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Rozzi Pasquale in data 15 aprile 1998, repertorio n. 157601 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05178

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Lune di latta Piccola società cooperativa», in Pescara

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Lune di latta Piccola società cooperativa», numero posizione 1642/303980, con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Rozzi Pasquale in data 17 maggio 2000, repertorio n. 172304 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05177

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Arti e mestieri piccola società cooperativa», in Loreto Aprutino

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Arti e mestieri piccola società cooperativa», numero posizione 1645/303983, con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Buta Grazia in data 21 giugno 2001, repertorio n. 1917 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05175

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «G.I.A.D.A. Società cooperativa a r.l.», in Penne

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «G.I.A.D.A. Società cooperativa a r.l.», numero posizione 1649/306518, con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Amicarelli Erminia in data 4 marzo 1989, repertorio n. 25047 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05176

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «COSMAG SUD», in Elice

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «COSMAG SUD», numero posizione 1121/216744, con sede in Elice (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Gioffrè Nicola in data 18 dicembre 1985, repertorio n. 18259 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05179

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Natura e ambiente società cooperativa a r.l.», in Montesilvano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Natura e ambiente società cooperativa a r.l.», numero posizione 1662, con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito notaio dott. Marra Egidio in data 24 maggio 1988, repertorio n. 20570 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05174

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Campanile a r.l.», in Pisa

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Il Campanile a r.l.» con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Umberto Mario Ciampi di Pisa il 30 marzo 1990, repertorio n. 194641, registro società n. 14228 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/92.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - di Pisa, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05093

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Scogliera S.c.r.l.», in Livorno

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Scogliera S.c.r.l.», con sede in Livorno, via Marco Mastacchi n. 251, costituita per rogito notaio dott.ssa Gloria Brugnoli in data 19 giugno 1997 - repertorio n. 4108, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05092

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Convea», in Montesilvano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Convea», numero posizione 1047/206593, con sede in Montesilvano (Pescara) - costituita per rogito notaio dott. Marra Egidio in data 30 agosto 1984, repertorio n. 5717 - che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05206

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Nuova Agricoltura», in Penne

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Nuova Agricoltura», numero posizione 1027/203649, con sede in Penne (Pescara) - costituita per rogito notaio dott. Pastore Andrea in data 16 marzo 1984, repertorio n. 13334 - che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05207

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Stella Alpina», in Farindola

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2002 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Stella Alpina», numero posizione 234/93400, con sede in Farindola (Pescara) - costituita per rogito notaio dott. Acerbo Angelo in data 26 aprile 1965, repertorio n. 7846/5160 - che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A05208

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di una associazione tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 6 marzo 2003, l'associazione denominata «Fare Verde», con sede in Roma, via Sommacampagna n. 29, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

03A05017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2003

Si comunica che per la campagna 2003 è stato predisposto il disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2003. Il testo del documento è disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it

03A05016

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale campagna 2003, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Si comunica che è stato predisposto il disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale campagna 2003, per le patate destinate alla trasformazione industriale. Il testo del documento è disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali www.politicheagricole.it

03A05015

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Nobel»

Estratto decreto n. 124 del 16 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nobel Farmaceutici s.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale: AMBROXOL NOBEL.

Confezione A.I.C. n. 035128014 - «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 035128026 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035128038 - «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml;

A.I.C. n. 035128040 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 6 fiale 2 ml.

È ora trasferita alla società: Union Health S.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

Produzione, confezionamento e controllo: Fermo restando le autorizzazioni alla produzione, concesse per le confezioni del medicinale sopra indicato n. 035128026 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose e n. 035128040 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 6 fiale 2 ml, è autorizzata la modifica della produzione completa per la confezione n. 035128014 - «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml da Pulitzer Italiana s.r.l., con stabilimento sito in via Tiburtina, 1004, Roma a Officina farmaceutica francia farmaceutici s.r.l., sita in via dei Pestagalli, 7, Milano. Mentre per la confezione n. 035128038 - «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml, è autorizzata la modifica della produzione e dei controlli dalla sopracitata officina Pulitzer Italiana s.r.l. a Officina Farmaceutica Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.p.a., sita in via Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Viene autorizzata, per la confezione n. 035128038 - «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml, la sostituzione del dosatore per le forme liquide per uso orale o per altre forme liquide (cambio contagocce): da separato a inserito nel flacone.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: AMBROXOL.

Confezione A.I.C. n. 035128014/G - «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 035128026/G - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035128038/G - «0,75% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 40 ml;

A.I.C. n. 035128040/G - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile e da nebulizzare» 6 fiale 2 ml.

Resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale Ambroxol Nobel, prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035128014-026-038-040), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursofalk»

Estratto decreto n. 125 del 16 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott s.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde Aprilia Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

Medicinale: URSOFALK.

Confezione A.I.C. n. 026074029 - 20 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 026074031 - 20 capsule 300 mg;

A.I.C. n. 026074043 «S.R.» - 20 capsule 450 mg

È ora trasferita alla società: Dr. Falk Pharma GMBH, con sede in Leinenweberstrasse, 5, Freiburg, Germania.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stixenil»

Estratto decreto n. 126 del 16 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana s.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004, Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Medicinale: STIXENIL.

Confezione A.I.C. n. 034893014 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 034893026 - «5 mg compresse rivestite» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Union Health s.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

I lotti del Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meprogest»

Estratto decreto n. 127 del 16 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint s.p.a., con sede in Centro Direzionale Colleoni Palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale n. 10433130159.

Medicinale: MEPROGEST.

Confezione A.I.C. n. 034104012 - «160 mg compresse» 30 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Ph&T s.p.a., con sede in via Ludovico Ariosto, 34, Milano, con codice fiscale n. 09138720157.

I lotti del Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lexosedin»

Estratto decreto n. 128 del 16 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone s.r.l., con sede in via Tiburtina 1004, Roma, con codice fiscale n. 08205300588.

Medicinale: LEXOSEDIN.

Confezione A.I.C. n. 035117011 - «2 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml con contagocce;

A.I.C. n. 035117023 - «1,7 mg/5 ml sciroppo» flacone 125 ml con misurino.

È ora trasferita alla società: Union Health s.r.l., con sede in via Roccamandolfi, 1, Roma, con codice fiscale n. 06831491003.

I lotti del Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tronotene»

Estratto decreto n. 130 del 16 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott s.p.a., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale n. 00076670595.

Medicinale: TRONOTENE.

Confezione A.I.C. n. 011351018 - «1% crema 1 tubo da 30 g.

È ora trasferita alla società: Teofarma s.r.l, con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, confezionamento e controlli:

È autorizzata la modifica della produzione completa ed il confezionamento da Abbott s.p.a., con sede in via Pontina km. 52, Campoverde (LT) e Elan Pharma Italia s.p.a., con sede in via del Mare, 36, Pomezia (Roma) a Teofarma s.r.l., con sede in Viale Certosa, 8/A, Pavia.

I lotti del Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diamox»

Estratto decreto n. 131 del 16 aprile 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wyeth Lederle s.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia, Latina, con codice fiscale n. 00130300874.

Medicinale: DIAMOX.

Confezione A.I.C. n. 009277017 - «250 mg compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 009277031 - «Retard» 500 mg capsule a rilascio prolungato» 12 capsule - (sospesa).

È ora trasferita alla società: Teofarma s.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, controllo e confezionamento:

È autorizzata la modifica della produzione completa e rilascio dei lotti, per la confezione «250 mg compresse» 12 compresse (aic n. 009277017), da Whyeth Lederle s.p.a. con sede in via F. Gorgone, 6, Zona Industriale, Catania, e John Wyeth & Brother LTD a Teofarma s.r.l., con sede in viale Certosa n. 8/A, Pavia.

I lotti del Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

lI presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Campto»

Estratto provvedimento UPC/II/1365 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: CAMPTO.

Confezioni:

032949012/M - 1 flaconcino 40 mg/2 ml;

032949024/M - 1 flaconcino 100 mg/ 5 ml;

032949036/M - 5 flaconcini 100 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0108/001-002/W06, W08, W09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 e 5.2.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucagen».

Estratto provvedimento UPC/II/1366 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof + sir. solv.;

027489020/M - 1 flac. liof l mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei controlli in - process (allargamento dei limiti relativi al weighing).

I lotti giè prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1367 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof + sir. solv.;

027489020/M - 1 flac. liof l mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/W024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito (building HAA:551).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1368 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof + sir. solv.;

027489020/M - 1 flac. liof l mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0011/001/W022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore del processo di produzione relativo al building HAA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05886-03A05887-03A05888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neisvac-C»

Estratto provvedimento UPC/II/1373 del 10 aprile 2003

Specialità medicinale: NEISVAC-C.

Confezioni:

035602010/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602022/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602034/M - 20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0435/001/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del mezzo di pre-cultura (estratto di manzo usato nella produzione di lotti di working seed da origine europea a origine australiana).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05884

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim»

Estratto provvedimento UPC/II/1374 del 10 aprile 2003

Specialità Medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni:

029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml;

029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 MIU + 5 fiale solvente 1 ml;

029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 fiala 1 ml;

029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 MIU + 5 fiale 1 ml;

029059072 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + sir solv 1 ml;

029059084 - «13» 5 flac liof 13,4 MIU + 5 sir solv 1 ml;

029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + siringa preriempita solvente 1 ml;

029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 MIU + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chugai Aventis.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W18 e W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

modifica delle condizioni di conservazione nella sezione 6.3 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

modifica del processo di produzione del principio attivo - uso del siero di vitello gamma irradiato (GI-FCS) in sostituzione del siero di vitello attualmente utilizzato (FCS).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05883

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Estratto provvedimento UPC/II/1375 del 10 aprile 2003

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

028686018/M - «34» 1 flac. lio 33,6 miu + 1 fiala 1 ml;
028686020/M - «34» 5 flac. lio 33,6 miu + 5 f solv.;
028686032/M - «34» 5 flac. lio 33,6 miu + 5 sir. solv.;
028686044/M - «34» 1 flac. lio 33,6 miu + 1 sir. solv;
028686057/M - «13» 5 flac. lio 13,4 miu + 5 sir. solv;
028686069/M - «13» l flac. lio 13,4 miu + 1 sir. solv;
028686071/M - «13» 5 flac. lio 13,4 miu + 5 f solv;
028686083/M - «13» 1 flac lio 13,4 miu + 1 f solv.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/W18 e W021.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

modifica delle condizioni di conservazione nella sezione 6.3 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

modifica del processo di produzione del principio attivo - uso del siero di vitello gamma irradiato (GI-FCS) in sostituzione del siero di vitello attualmente utilizzato (FCS).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica italiana.

03A05885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amaryl»

Estratto provvedimento di modifica UPC/89 del 15 aprile 2003

Specialità medicinale: AMARYL.

Società: Aventis Pharma S.p.a.

Oggetto del provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Amaryl» 30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 032845012/M, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire del 29 aprile 2003, data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC n. 1890 del 7 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actilyse»

Estratto provvedimento UPC/II/1376 del 16 aprile 2003

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Confezioni:

026533048 - IV fl. liof. 50 mg + fl. solv. 50 ml;

026533051 - IV fl. liof. 20 mg + fl. solv. 20 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0015/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: impianto di produzione addizionale con un batch size di 2000 litri.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

03A05889

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Marexine SB1»

Provvedimento n. 68 del 31 marzo 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS MAREXINE SB1 vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek nelle confezioni fiala da 1000 dosi - fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101911.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicata in oggetto:

2 fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 101911030.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05096

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apiguard»

Estratto decreto n. 23 del 3 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario APIGUARD (Timolo) gel (procedura M.R FR/V/0132/01/00) alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Vita (Europe) Limited 21/23 Wote Street Basingstoke Hmpshire RG21 7NE UK.

Produttore: Laleham Healthcare Limited Sycamore Park, Mill Lane Alton, Hmpshire GU342PR UK.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C:

scatola da 10 vaschette da 50 gr di gel - A.I.C. n. 103567018.

Composizione: Timolo 12,5 g; eccipienti q.b a 50 g di gel (nella composizione qualitativa e quantitativa di tecnica farmaceutica aquisita agli atti).

Specie di destinazione: Ape(Apis mellifera).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della varroasi dovuta a «varroa destructor».

Tempo di attesa: miele zero giorni - Non utilizzare durante il flusso del miele.

Validità: 22 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05051

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Insol Dermatophyton».

Provvedimento n. 60 del 26 marzo 2003

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0217/00l/V001.

Specialità medicinale per uso veterinario: INSOL DERMATOPHYTON, vaccino inattivato per cavalli, cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 2 ml - A.I.C. n. 103524017;

5 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 103524029;

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103524031.

Titolare: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, sita in Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e fiscale in Reggello (Firenze), codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: modifica durata validità dopo la prima apertura.

Si autorizza la modifica della durata della validità dopo la prima apertura «utilizzare entro 14 giorni dopo la prima apertura. Eliminare il prodotto restante nel contenitore oltre tale data. Evitare l'introduzione di contaminanti».

A seguito di detta modifica alla voce «Precauzioni speciali per la conservazione» deve essere aggiunta la seguente frase «anche dopo la prima apertura».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05097

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Livacox T»

Provvedimento n. 61 del 26 marzo 2003

Medicinale veterinario ad azione immunologica LIVACOX T sospensione orale - vaccino vivo attenuato contro la coccidiosi del pollo da carne:

flacone da 10 ml - 50 ml - 10 flaconi da 10 ml - 10 flaconi da 50 ml in vetro e polietilene - A.I.C. numero 102368.

Titolare: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: estensione della registrazione alla via di somministrazione per nebulizzazione (spray).

È autorizzata l'estensione di una nuova via di somministrazione mediante nebulizzazione per pulcini di 1 giorno di vita in aggiunta alla somministrazione, già autorizzata, in acqua di bevanda per polli di 7-10 giorni di vita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tresaderm»

Provvedimento n. 62 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario TRESADERM soluzione dermatologica nella confezione flacone da 15 ml - A.I.C. n. 100199013.

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.a. con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 - Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito produttivo del prodotto finito (produzione, confezionamento ed etichettatura): DPT Lakewood, Inc.-Lakewood, New Jersey-USA.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Biofast LA».

Provvedimento n. 63 del 26 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BIOFAST LA nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101125019;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101125021;

6 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101125033.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta di nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione:

flacone multidose da 500 ml - A.I.C. n. 101125045.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan L».

Provvedimento n. 64 del 26 marzo 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0122/001/V009 del 20 febbraio 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN L nelle confezioni:

3 siringhe e 3 salviette detergenti A.I.C. n. 102623016;

15 siringhe e 15 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623028;

20 siringhe e 20 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623030;

24 siringhe e 24 salviette detergenti - A.I.C. n. 102623042.

Titolare A.I.C.: Società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito produttivo del prodotto finito (produzione e confezionamento primario): Intervet International GmbH-Feldstrasse 1°, 85701-Unterschleissheim (Germania).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Aquavac Vaccino Bocca Rossa» e «Aquavac Vibrio Vab Vibrio Anguillarum bivalente».

Estratto decreto n. 22 del 31 marzo 2003

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrate a nome della ditta estera Aquaculture Vaccines Limited sita in 24/26 Gold Street - Saffron Walden Essex (Regno Unito):

AQUAVAC VACCINO BOCCA ROSSA vaccino inattivato contro la bocca rossa - flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102927011, «AQUAVAC VIBRIO VAB VIBRIO ANGUILLARUM BIVALENTE» vaccino inattivato contro la vibrosi dei pesci - flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102620010,

è ora trasferita alla società italiana Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via G. Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produzione: la produzione delle specialità medicinali continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzata.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05052

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxivet»

Provvedimento n. 67 del 31 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIVET (doxiciclina) antibiotico solubile uso orale nelle confezioni barattolo da 250 - 500 - 1000 - A.I.C. n. 101040.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese) - via A. De Gasperi, 47 - codice fiscale 00718850159.

Oggetto: richiesta aggiunta sito alternativo di produzione limitatamente alle confezioni barattolo da 500 g e barattolo da 1000 g.

È autorizzata l'aggiunta dell'officina farmaceutica della società Unione Commerciale Lombarda S.p.a. con stabilimento in via G. Di Vittorio, 36 - 25125 Brescia, per la produzione, controllo qualità e rilascio lotto per la specialità medicinale in questione limitatamente alle confezioni barattolo 500 g (A.I.C. n. 101040069) e barattolo 1000 g (A.I.C. n. 101040057). I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05095

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Brevetti depositati dal C.N.R. nel periodo 1º gennaio 2002-31 marzo 2003

2002

1452 «Materiali con struttura microporosa a base di titanio, silicio e vanadio del tipo dell'ETS-10 e procedimento per ottenerli» (NVS-1).

1453 «Materiali con struttura microporosa a base di titanio, silicio e vanadio del tipo dell'ETS-4 e procedimento per ottenerli» (NVS-2).

1464 Progetto di realizzazione di «Carotiere a Pistone» per carote di sedimento lunghe fino a venti metri.

1489 Anticorpi anti componente C5 del complemento e del loro uso.

1499 Apparecchiatura per il rilevamento di radiazioni elettromagnetiche, in particolare per applicazioni radioastronomiche.

1520 Metodo per la riduzione della rugosità superficiale di uno strato sottile di ossidi conduttori.

1521 Dispositivo elettroluminescente organico con droganti cromofori.

1525 Purificazione, clonazione e caratterizzazione biochimica di XendoU, l'attività endoribonucleotica coinvolta nella biosintesi, splicing-indipendente, dei piccoli RNA nucleolari in Xenopus leavis.

1527 Metodo per introdurre un sincronismo all'interno di una immagine digitale e per il suo recupero, mediante l'uso di invarianti.

1528 Sensore ottico a stato solido, particolarmente per sostanze liquide e vapori.

1529 Tris (8-ossochinolina) alluminio (III) (Alq3) con emissione nel blu.

1530 Varianti di green fluorescent protein e usi di esse per visualizzare in vivo la struttura della cromatina in cellule eucariote.

1532 Sistema interferometrico per la misura simultanea dell'indice di rifrazione e dello spessore di materiali.

1533 Uso di Specifici geni MYB per la produzione di piante transgeniche tolleranti gli stress biotici e abiotici.

1545 Procedimento per la realizzazione di un fantoccio stereolitografato bioformo, multicompartimentale e per esami multianalitici, e relativo dispositivo.

1546 Sensore piroelettrico a matrice, metodo per la sua realizzazione e sistema per la caratterizzazione di fasci laser comprendente detto sensore.

1550 Materiali Fosfazenici per la Funzionalizzazione di Superfici.

1551 Procedimento per la fabbricazione ed il controllo mediante stampaggio su scale micro-e nanometriche di strutture e motivi di sostanze solubili e colloidali con riduzioni delle dimensioni dei motivi dello stampo.

1554 Proteine mutanti dell'Alfa-L Fucosidasi Termofile e Termostabili in grado di essere prodotte per via ricombinante.

1557 Metodo e apparecchiatura per l'estrazione dei contorni delle strutture presenti in una immagine mediante l'impiego di una classe di filtri non lineari.

2003

1553 Sistema di combustione per motori diesel ad iniezione diretta.

1552 Procedimento per la realizzazione di elettrodi contatto per dispositivi elettronici, in particolare per la realizzazione di elettrodi di gate per transistor ad effetto di campo.

1547 Procedimento di sintesi di un materiale catodico a base di fosfato metallico di litio, contenente intrinsecamente carbonio.

03A05209

COMUNE DI INZAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Inzago (provincia di Milano) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota per l'abitazione principale, 5 per mille;

aliquota case affittate, 6 per mille;

aliquota case sfitte da oltre due anni, 9 per mille;

aliquota ordinaria, 7 per mille;

aree edificabili, 7 per mille;

terreni agricoli, 7 per mille;

detrazione abitazione principale, € 103,29.

Di confermare anche per l'anno 2003 la detrazione abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A05501

COMUNE DI MAGLIOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Magliolo (provincia di Savona) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., nonché per le motivazioni tutte espresse in narrativa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, come segue:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	DETRAZIONE
4,00 per mille	A/1 abitazione principale A/2 unità immobiliari destinate a pertinenza dell'abitazione principale (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: C/2 (magazzini, cantine, locali di deposito). C/6 (garage, box, posto auto) destinato in modo diretto e permanente al servizio dell'abitazione principale. Possono essere considerate pertinenze fino ad un numero massimo di una per categoria catastale)	SPETTANTE
4,00 per mille	A/3: unità immobiliari concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale, e relative pertinenze (vedi punto A/2) a persone residenti, legate dai seguenti vincoli di parentela: ascendenti di I° e 2° grado (genitori, nonni) discendenti di 1° grado (figli) affini di 1° grado (generi, suoceri)	NON SPETTANTE
4,00 per mille	A/4: unità immobiliari e relative pertinenze (vedi punto A/2) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate	SPETTANTE
4,50 per mille	B/1: unità immobiliari adibite a civile abitazione e relative pertinenze (vedi punto A/2), concesse in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti, con contratti di locazione regolarmente registrati, di durata almeno annuale	NON SPETTANTE
5,50 per mille	C/1: altri fabbricati (comprese le aree fabbricabili)	NON SPETTANTE

2. Di confermare in € 103,29, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m e i., l'importo della detrazione che compete nelle ipotesi di cui alle lettere A/1, A/2, A/4 della sopra elencata tabella.

3. Di disporre che per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui alle lettere A/3, A/4 e B/l, i soggetti passivi d'imposta devono presentare, entro il termine di scadenza della seconda rata (20 dicembre), una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, pena la decadenza del beneficio.

03A05502

COMUNE DI PAOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paola (provincia di Cosenza) ha adottato il 18 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. In un numero massimo di due: 4 per mille;

b) altre unità immobiliari: 7 per mille;

c) terreni agricoli;

d) aree edificabili: 7 per mille;

e) aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con contratto regolarmente registrato: 5,7 per mille;

f) aliquota agevolata ai proprietari che concedono in locazione in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) in linea retta e sempre che il parente abbia stabilito, in tale immobile la propria residenza e non sia proprietario di altri immobili: 4 per mille.

2. di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05503

COMUNE DI PARETE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Parete (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Di determinare l'aliquota del 6 per mille per le altre abitazioni, per le aree fabbricabili e per i terreni.

Di applicare la detrazione per l'abitazione principale di € 104,00.

Di accantonare la percentuale dell'1% della somma che sarà riscossa nell'anno 2003 nell'apposito capitolo del bilancio, da destinare al personale addetto all'ufficio tributi, come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I.

Di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a € 130,00 per i soggetti passivi che abbiano una dichiarazione ISEE non inferiore a € 6.713,59, per gli utenti in situazioni di disagio economico che siano pensionati (oltre 70 anni), vedovi/e, invalidi civili (con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%), con i criteri e le modalità descritte in premessa.

(Omissis).

03A05504

COMUNE DI PARONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Parona (provincia di Pavia) ha adottato il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nelle misure sottospecificate, confermando quelle vigenti nell'anno 2002:

immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille;

terreni agricoli: 4 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali, ecc...: 6 per mille.

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nella misura di € 154,94, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05505

COMUNE DI PERETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pereto (provincia di L'Aquila) ha adottato il 20 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per anno 2003 l'aliquota unica nella misura del 5,50 per mille l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurare il pareggio finanziario complessivo, nonché l'equilibrio finanziario del bilancio di previsione in corso di predisposizione;

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale di € 103,29;

(Omissis).

03A05506

COMUNE DI PERTENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pertengo (provincia di Vercelli) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,00 per mille;

2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto e s.m.i.

(Omissis).

03A05507

COMUNE DI PESCAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pescaglia (provincia di Lucca) ha adottato il 22 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

A) Di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1º gennaio 2003, come segue:

1) aliquota per abitazione principale del 5,60 per mille, intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

2) aliquota del 6,80 per mille da applicare per tutti gli altri soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione ed utilizzazione.

B) Di dare atto che nella determinazione delle suddette aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione.

(Omissis).

03A05508

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piazza Armerina (provincia di Enna) ha adottato il 31 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di approvare le aliquote I.C.I. con effetto dal 1º gennaio 2003 come segue:

a) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare all'abitazione principale e relativa pertinenza (C/2-C/6), in numero non superiore ad una quest'ultima anche quando iscritta distintamente in catasto, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale, intestata allo stesso proprietario;

b) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale;

c) di stabilire che dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sogetto passivo siano detratti fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più sonetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

d) di stabilire che dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano dettati fino a concorrenza del suo ammontare, € 154,29, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, relativamente a quelle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

e) che il riconoscimento dell'agevolazione di cui alla precedente lettera *d)* è subordinato alle seguenti condizioni:

1) che l'invalidità sia almeno del 75% (debitamente documentata) o si sia in presenza di portatori di handicap, siano essi direttamente proprietari o familiari appartenenti al medesimo nucleo;

2) che siano proprietari di una sola unità immobiliare, in tutto il territorio nazionale, adibita ad abitazione principale con eventuale pertinenza (C/2-C/6), in numero non superiore ad una quest'ultima anche quando iscritta distintamente in catasto sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale;

3) che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superi l'importo di € 19.625,37, riferito all'anno 2002, nel caso di un numero massimo di 5 componenti;

4) il limite reddituale di cui al precedente punto sarà aumentato di € 500,00 ogni altro componente il nucleo familiare.

(Omissis).

03A05509

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieve Fosciana (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

A) Aliquota del 4 per mille:

per le abitazioni nelle quali il soggetto passivo e i suoi familiari hanno la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici e la propria effettiva e stabile dimora;

per le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

per l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purché non locata;

per le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;

per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per le pertinenze dell'abitazione principale come disciplinato dall'art. 7 del regolamento sopra citato;

B) aliquota del 6 per mille:

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aree edificabili;

C) Aliquota del 6,5 per mille:

per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate;

D) Aliquota del 5,5 per mille:

per tutti gli altri immobili;

2. Di stabilire per l'anno 2003, in € 103,29 la detrazione ordinaria per tutte le unità immobiliari assoggettate all'aliquota del 4 per mille.

(Omissis).

03A05510

COMUNE DI PIEVEPELAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pievepelago (provincia di Modena) ha adottato il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare *(omissis)*, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

abitazione principale: 5,75 per mille;

aree edificabili: 7 per mille;

immobili classificati gruppo «D»: 6 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille.

2) di confermare per l'anno 2003 la detrazione I.C.I. per le abitazioni principali in € 123,949655 elevate a € 258,228449 per le abitazioni principali per i contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e redditi di seguito descritti:

Condizioni base per il diritto alla ulteriore detrazione:

a) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) ne devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);

b) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (cestelli e palazzi);

c) il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2002;

d) Il reddito *pro-capite* si ottiene dalla divisione del reddito complessivo, imponibile I.R.P.E.F. 2002, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2003.

Particolari situazioni aventi diritto:

a) famiglie di giovani coppie.

Nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti:

essere coniugati da non oltre 3 anni alla data del 1° gennaio 2003,

reddito familiare complessivo, imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 2002, non superiore a L. 25.000.000, € 12.911,42, pro-capite.

Aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi tre anni.

(Omissis).

03A05511

COMUNE DI POGGIARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Poggiardo (provincia di Lecce) ha adottato il 26 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote:

a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare per i soggetti passivi e per le unità immobiliari non rientranti fra quelli previsti nel precedente punto *a)*;

2) Dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A05512

COMUNE DI POMARETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pomaretto (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille;

di confermare l'aliquota ridotta al 6 per mille, nelle seguenti ipotesi:

abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso

dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:

ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere *a)* e *b)*;

ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta, le unità immobiliari sottoindicate alle lettere *c)* e *d);*

e) l'unità immobiliare e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del soggetto passivo d'imposta;

g) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;

h) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado di parentela e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziale di subaffitto e sempreché il famigliare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi famigliari ed abbia ivi stabilita la propria residenza;

di confermare la detrazione dell'imposta, nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05513

COMUNE DI PONTI SUL MINCIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ponti sul Mincio (provincia di Mantova) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) aliquota del 6,00 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;

2) aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri immobili;

3) detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 103,00.

Disposizione particolare: per le persone con reddito ISEE al di sotto della soglia di povertà (€ 6.714,00) la detrazione sarà di € 250,00, quando sarà adottato il regolamento per l'I.S.E.E.

(Omissis).

03A05514

COMUNE DI PONTINIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pontinia (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure appresso indicate:

6,50 per mille l'aliquota ordinaria, per tutti gli immobili non individuati nei sotto riportati punti;

5 per mille l'aliquota dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché in € 129,11 pari a L. 250.000 la detrazione spettante per la stessa unità immobiliare;

5 per mille l'aliquota dovuta per i terreni agricoli;

6 per mille per gli immobili facenti parte al gruppo catastale «D» (opifici, alberghi, pensioni, ecc...).

(Omissis).

03A05515

COMUNE DI PORTO CERESIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Porto Ceresio (provincia di Varese) ha adottato il 1° marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Le tariffe, le imposte e tasse comunali, nonché le diverse entrate tributarie, come specificato in premessa e come risultano delle tabelle «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H», allegate a far parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensive dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici.

(Omissis).

ALLEGATO A - DELIBERAZIONE n. 15 del 1° marzo 2003

ENTRATE TRIBUTARIE - TARIFFA ANNO 2002 - TARIFFA ANNO 2003

ENTRATE TRIBUTARIE	TARIFFA ANNO 2002		TARIFFA ANNO 2003		
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	invariate		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI		invariate
aliquote	unità immobiliari adibite	aliquota	*aliquote*	unità immobiliari adibite	aliquota
	abitazione principale e pertinenze	5,50%		abitazione principale e pertinenze	5,50%
	diverse dalle precedenti	7,00%		diverse dalle precedenti	7,00%
detrazione	detraz. abitazione principale	€103,291	*detrazione*	detraz. abitazione principale	€103,291

03A05516

COMUNE DI POZZILLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pozzilli (provincia di Isernia) ha adottato il 3 aprile 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Ritenuto di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per:

immobili posseduti in aggiunta dell'abitazione principale (seconda casa);

aziende industriali;

immobili adibiti ad esercizi commerciali;

immobili destinati a civile abitazione dati in locazione;

Ritenuto anche di confermare la detrazione per l'abitazione principale di euro 103,29;

(Omissis);

03A05517

COMUNE DI PRIGNANO CILENTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Prignano Cilento (provincia di Salerno) ha adottato il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare per l'anno 2003 l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.

(Omissis).

03A05518

COMUNE DI REALMONTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Realmonte (provincia di Agrigento) ha adottato il 27 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2003, relativamente all'I.C.I., l'aliquota del 5 per mille esclusivamente per l'abitazione principale e di confermare, e ad ogni buon fine, fissare nella misura del 6 per mille, l'aliquota per tutti gli altri immobili.

Di confermare, per l'anno 2003, relativamente all'I.C.I., le detrazioni e le caratteristiche applicative dell'imposta nei termini e nelle misure stabilite nella deliberazione consiliare n. 06 del 27 febbraio 2002, che qui si richiama per intero per fare parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis).

03A05519

COMUNE DI REGGELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Reggello (provincia di Firenze) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare le aliquote approvate per il 2002 anche per l'anno 2003 come di seguito indicato:

aliquota abitazione principale, 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, 7 per mille;

detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno 2002 pari a € 103,29;

estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale a quelle possedute da anziani o disabili che risultino residenti in istituti e la cui unità immobiliare non risulti locata;

estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea retta di primo grado del contribuente;

estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle concesse in locazione con contratto di tipo concordato ex art. 3, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;

estensione delle agevolazioni riconosciute per abitazione principale anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è posta l'abitazione principale come stabilito nel regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibera C.C. n. 32 del 29 febbraio 2000;

2. di elevare la detrazione per abitazione principale la detrazione per l'abitazione principale da € 103,29 (lire 200.000) a € 206,58 (lire 400.000) alle categorie di soggetti di seguito specificati che si trovino in situazioni di particolare disagio economico e sociale:

al soggetto passivo nel cui nucleo familiare si assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge n. 104/1992 e che risulti proprietario di una sola abitazione, compresa di eventuale pertinenza, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;

al soggetto passivo nel cui nucleo familiare sia presente persona con riconosciuto grado di invalidità al 100%, proprietario di una sola abitazione sul territorio nazionale, che vi risieda e sia in possesso di un reddito imponibile IRPEF non superiore a quanto di seguito indicato:

per una persona: € 7.359,51 (lire 14.250.000);

per due persone: € 11.620,28 (lire 22.500.000);

per tre persone: € 15.493,70 (lire 30.000.000);

per quattro persone: € 17.430,42 (lire 33.750.000);

per cinque persone: € 19.367,13 (lire 37.500.000);

per ogni persona in aggiunta si aggiungono: € 1.936,71 (lire 3.750.000);

(Omissis).

03A05520

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola, richiesta dal giudice del lavoro di Palmi, sottoscritta in via di ipotesi il 30 settembre 2002, ed in via definitiva il 7 aprile 2003, alle ore 10,30.

Le parti sottoscrivono l'allegata interpretazione autentica tra ARAN. Nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL (firmato) CGIL/Scuola (firmato)

CISL (firmato) CISL/Scuola (firmato)

UIL (firmato) UIL/Scuola (firmato)

CISAL (firmato) GILDA/UNAMS (firmato)

USPPI (firmato)

Vista l'ordinanza con cui il giudice del lavoro di Palmi ha chiesto, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, l'interpretazione autentica dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995 del comparto scuola, le parti concordano quanto segue:

l'istituto giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, prevista dall'art. 512 del testo unico n. 297/1994, non è stata disapplicato dall'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del CCNL 4 agosto 1995 del comparto scuola. Infatti quest'ultimo articolo ha solamente stabilito, aggiuntivamente rispetto al dettato del citato art. 512 del testo unico n. 297/1994, che, ricorrendo l'ipotesi, si paghi al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso. Peraltro il comma 4 dell'art. 23, nel riferirsi al precedente comma 3, intende esclusivamente richiamare le modalità con le quali viene disposto l'accertamento.

03A05085

Interpretazione autentica chiesta dal giudice del lavoro di Milano dott. Ianniello nella causa di lavoro 8313/01 - Brambilla contro il Ministero della pubblica istruzione + 2 - ud. 23 maggio 2002, concernente l'esistenza dell'area quadri nel comparto scuola.

A seguito del parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2003 dal Consiglio dei Ministri sull'ipotesi di accordo relativa all'interpretazione autentica concernente l'esistenza dell'area quadri nel comparto scuola, sottoscritta il 20 giugno 2002, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti del 20 marzo 2003, il giorno 8 aprile 2003 alle ore 10,30 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo.

L'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato);

le Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

CONFSAL (firmato);

le Organizzazioni sindacali:

CGIL Sns (firmato);

CISL/Scuola (firmato);

UIL/Scuola (firmato);

CONFSAL-SNALS (firmato);

Premesso che il tribunale civile di Milano - Sezione Lavoro, in relazione alla causa di lavoro n. 8313/01, nella seduta del 24 maggio 2002 ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, le parti firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro debbano esprimersi circa eventuali possibili modifiche dello stesso CCNL;

Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le parti firmatarie dei relativi CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica circa la categoria «quadri» nel comparto scuola, nel testo che segue:

«Le parti convengono che alla sottoscrizione del contratto in questione non è stata prevista la categoria "quadri" che, pertanto, allo stato non esiste».

03A05086

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicato di rettifica al «Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i *referendum* popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003», comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003.

Alla pagina 69 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, all'art. 6, comma 1, invece delle parole «*lunedì 26* maggio» devono leggersi le altre «*giovedì 15* maggio».

03A05892

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex IACP). (Deliberazione n. 03/69 del 16 aprile 2003).

NORME DI GARANZIA
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 1.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali sono i seguenti:

1) gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in proprietà o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla tutela dell'incolumità di cose e persone;

2) servizi del personale.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

1) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

2) attività antinfortunistica e di pronto intervento;

3) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;

4) servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilità;

3. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 2.

Contrattazione aziendale e contingenti di personale

1. Ai fini dell'art. 1 sono individuati per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in reperibilità, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per ciascuna azienda.

2. Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:

a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;

c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sugli accordi di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art. 4 del presente accordo.

4. In conformità agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. La presente disposizione vale, anche in sede di prima applicazione del CCNL Federcasa, per gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici, con riferimento agli accordi decentrati vigenti al momento di tale trasformazione.

Art. 3.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 sono tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non inferire a dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.

2. La proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle aziende anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:

a) il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (ventiquattro ore consecutive);

b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (quarantotto ore consecutive);

c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto nell'ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;

d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.

e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;

f) non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

a) dal 10 al 20 agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

d) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;

e) da ventiquattro ore prima a ventiquattro ore dopo le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.

5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 4.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;

c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il prefetto del capoluogo di provincia.

In caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.

4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla commissione di garanzia.

8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 6, comma 5.

Art. 5.

Norme finali

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 della predetta legge n. 146/1990.

Firmato da:

FEDERCASA, FPS CISL, FESICA, CONFSAL, FP CGIL, UIL FPL.

03A05864

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 2 in data 9 aprile 2003 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato, con la documentazione relativa, è consultabile nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione Autonoma Trentino Alto-Adige.

03A05173

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501104/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77